

La Svizzera e l'Unione europea



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE**

Introduzione

L'Unione europea (UE) è un partner centrale per la Svizzera, che è situata non solo al centro dell'Europa, ma anche e soprattutto al centro dell'UE. Con quest'ultima e con gli Stati membri che la compongono, condivide valori culturali e storici. Tre delle quattro lingue nazionali svizzere sono parlate negli Stati membri dell'UE. Dal canto suo, la Svizzera è anch'essa un partner di primo piano per l'Unione europea.

Una politica europea attiva è quindi di fondamentale importanza per la prosperità del Paese. La Svizzera non è uno Stato membro dell'Unione europea, ma persegue una politica europea basata su accordi settoriali bilaterali. Dall'Accordo sul libero scambio del 1972 e dopo il «no» allo Spazio economico europeo (SEE) nel 1992, la Svizzera e l'UE hanno progressivamente creato una rete di accordi sempre più fitta. L'approccio bilaterale consente alla Svizzera di condurre una politica di apertura e di cooperazione con i suoi vicini europei. Gli elettori hanno avallato e suffragato la via bilaterale in occasione di varie votazioni.

Le strette relazioni con l'UE e i suoi Stati membri sono fondamentali in particolare per la piazza economica svizzera. Nel 2013, il volume delle esportazioni dalla Svizzera verso l'UE è stato di circa 116 miliardi di franchi, mentre quello delle importazioni dall'UE si è attestato sui 136 miliardi di franchi. Intorno al 55 per cento delle esportazioni svizzere è stato destinato all'UE, mentre la quota delle importazioni dall'UE verso la Svizzera ha toccato circa il 73 per cento.

Grazie al grande mercato interno di cui dispone, l'UE non soltanto è la maggiore potenza economica mondiale, davanti a Stati Uniti e Giappone, ma, in quanto unione di 28 Stati, svolge un ruolo importante per la pace e la stabilità nel continente europeo. Inoltre, l'UE non si è solo ampliata geograficamente, ma ha anche visto intensificarsi la cooperazione tra i suoi Stati membri, in particolare nella politica economica e monetaria nonché nella politica in materia di affari interni e giustizia.

Accogliendo l'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa» nella votazione del 9 febbraio 2014, la maggioranza degli elettori e dei Cantoni si è espressa a favore di un nuovo sistema d'immigrazione in Svizzera. Anche se questo «sì» a un nuovo articolo costituzionale non equivale a un «no» alla via bilaterale, l'esito della votazione ha reso più difficili i rapporti tra la Svizzera e l'UE. Il Consiglio federale ha tuttavia ribadito la volontà di mantenere e di sviluppare ulteriormente le strette e importanti relazioni che la Svizzera intrattiene con l'UE e i suoi Stati membri. Entro il mese di febbraio 2017 il Governo dovrà attuare le nuove norme costituzionali.

Il presente opuscolo contiene informazioni dettagliate sull'assetto e sul funzionamento dell'UE nonché spiegazioni sulla politica europea della Svizzera, sugli accordi bilaterali e sulle sfide dei prossimi anni.

Per gli ultimi sviluppi si rimanda al sito Internet della Direzione degli affari europei (DAE):

www.eda.admin.ch/europa.

Indice

Introduzione	3
<hr/>	
L'Unione europea	7
<hr/>	
Trattati istitutivi	9
<hr/>	
Allargamento dell'UE	12
<hr/>	
Sistema politico e funzionamento	13
<hr/>	
Competenze	14
<hr/>	
Bilancio dell'UE	14
<hr/>	
Istituzioni dell'UE	15
Parlamento europeo	15
Consiglio europeo	15
Consiglio dei ministri	16
Commissione europea	16
Corte di giustizia dell'Unione europea	18
Corte dei conti europea	18
Banca centrale europea	19
Comitato economico e sociale europeo	19
Comitato delle regioni	19
<hr/>	
Le relazioni tra la Svizzera e l'UE	21
<hr/>	
Funzionamento degli accordi bilaterali	23
<hr/>	
I comitati misti	24
<hr/>	
I primi accordi bilaterali	25
Libero scambio e unione doganale	25
Assicurazioni	26
<hr/>	
Accordi bilaterali I	26
Agricoltura	28
Libera circolazione delle persone	29
Abbattimento degli ostacoli tecnici al commercio	30
Appalti pubblici	31
Ricerca	32
Trasporti terrestri	33
Trasporti aerei	33

Accordi bilaterali II	34
Schengen	34
Dublino	35
Fiscalità del risparmio	36
Lotta contro la frode	36
Prodotti agricoli trasformati	37
Settore audiovisivo (MEDIA)	37
Ambiente	38
Statistica	38
Pensioni	38

Altri accordi bilaterali	39
Educazione, formazione professionale e gioventù	39
Europol	40
Eurojust	40
Cooperazione con l'Agencia europea per la difesa (AED)	40
Collaborazione tra autorità garanti della concorrenza	40
Navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS)	41
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA)	41

Politica europea della Svizzera – prospettive	43
Questioni istituzionali	43
Elettricità	44
Agricoltura, sicurezza alimentare e dei prodotti e sanità pubblica	45
Commercio dei diritti di emissione	46
Fiscalità	46



L'Unione europea

L'Unione europea (UE) è un'associazione sovranazionale composta da ventotto Stati sovrani (stato 2014) con oltre 505 milioni di abitanti. Gli Stati membri cedono determinati poteri decisionali e competenze a istituzioni comuni. I regolamenti e le direttive dell'UE negli ambiti stabiliti dai trattati sono vincolanti per gli Stati membri. Ne sono esempio la politica commerciale e le disposizioni in materia di dogane o di concorrenza.

Anche in fatto di giustizia e affari interni, gli Stati membri collaborano strettamente per creare uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia». Con la politica estera e di sicurezza comune, gli Stati dell'UE definiscono posizioni e azioni coordinate verso l'esterno. In termini di prodotto interno lordo, il mercato interno europeo è il più grande mercato comune del mondo e si fonda su quattro libertà fondamentali: libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Diciotto Stati (prevedibilmente diciannove nel 2015) all'interno dell'UE hanno aderito all'unione economica e monetaria europea con l'euro quale valuta unica.

Scheda UE-28

Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Popolazione: oltre 505 milioni di abitanti. Il Paese più popolato è la Germania, con 80,5 milioni di abitanti, il meno popolato Malta, con circa 421 400 abitanti. Dopo la Cina e l'India, l'UE si colloca al terzo posto per popolazione complessiva tra le regioni del mondo.

Superficie: oltre 4 milioni di km². Il Paese più grande dell'UE è la Francia, con 544 000 km², il più piccolo è Malta (300 km²).

Lingue ufficiali: 24. Durante le sedute del Parlamento europeo i parlamentari possono esprimersi in tutte le lingue ufficiali dell'UE. La Commissione europea impiega 1750 esperti linguistici e dispone del più grande servizio linguistico del mondo.

Economia: PIL 2013: 13 069,7 miliardi di euro. L'economia dell'UE è oggi, per quantità di merci e servizi scambiati, più grande di quella USA, il cui PIL è pari a 12 649,4 miliardi di euro.

Commercio: quota di importazioni mondiali 16%, quota di esportazioni mondiali 15,5% (2012). Per quanto riguarda le importazioni l'UE si colloca al secondo posto, di poco dietro gli USA (16,2%). Nel caso delle esportazioni occupa invece il primo posto, seguita dalla Cina (14,7%) e dagli USA (11,1%).

Fonte: Eurostat

Il sistema politico dell'UE si basa su due trattati fondamentali che contengono sia norme sovranazionali che norme intergovernative. Le sue istituzioni principali sono il Consiglio europeo, composto dai capi di Stato e di governo dei Paesi membri, il Consiglio dei ministri (Consiglio dell'Unione europea), in rappresentanza dei governi, il Parlamento europeo espressione dei cittadini dell'UE, la Commissione europea, quale organo esecutivo, e la Corte di giustizia dell'Unione europea in veste di organo giurisdizionale.

Da fine 2009, l'UE dispone di personalità giuridica propria nonché del diritto di parola e accesso agli atti presso l'ONU. L'UE si è inoltre impegnata ad aderire alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU). L'UE detiene inoltre lo statuto di osservatore presso il G8, il forum delle principali nazioni industrializzate, è membro del gruppo dei venti più importanti Paesi industrializzati e in via di sviluppo (G20) e rappresenta i suoi Stati membri presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

1946

Winston Churchill

Primo ministro britannico dal maggio 1940 al luglio 1945, esorta l'Europa a unirsi sulla base del modello degli Stati Uniti d'America. In occasione di un discorso tenuto all'Università di Zurigo nel settembre del 1946, lo statista afferma che gli «Stati Uniti d'Europa» permetterebbero alla grande famiglia dei popoli europei di vivere in pace e sicurezza.

1950

Robert Schuman

Il 9 maggio 1950 Robert Schuman, ministro degli esteri francese, presenta l'idea di istituire con la Repubblica federale di Germania una comunità di produzione per il carbone e l'acciaio, aperta anche ad altri Stati europei. Con la sua dichiarazione, Schuman pone la prima pietra dell'attuale Unione europea. Per questa ragione, a partire dal 1986 il 9 maggio viene celebrato come Giornata dell'Europa.

1951

Trattato di Parigi

Il 18 aprile 1951, Repubblica federale di Germania, Francia, Belgio, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi sottoscrivono a Parigi il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). L'obiettivo è creare un mercato comune al quale i partner possano partecipare su un piano di parità, lasciandosi alle spalle le profonde divisioni provocate dalla Seconda guerra mondiale.

1955

Conferenza di Messina


In occasione di una conferenza tenutasi a Messina ai primi di giugno del 1955, i ministri degli esteri dei sei Stati membri della comunità di produzione decidono di estendere all'intera economia il processo messo in atto per il carbone e l'acciaio.

Il motto dell'UE, «unita nella diversità», significa che gli Stati membri non si sono associati solo per ragioni economiche, ma hanno agito anche sulla base di valori comuni quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti delle minoranze. Gli Stati dell'UE intendono adoperarsi congiuntamente a favore della pace e della prosperità, nel pieno rispetto delle diverse culture, tradizioni e lingue europee.

Nel XXI secolo, la missione dell'UE è quella di:

- mantenere la pace tra gli Stati membri;
- promuovere la cooperazione concreta tra i Paesi europei;
- garantire la sicurezza dei cittadini europei;
- promuovere la solidarietà economica e sociale;
- preservare l'identità e la diversità europea in un mondo globalizzato;
- diffondere i valori comuni europei.

Nel 2012, è stato conferito all'UE il premio Nobel per la pace per aver «per oltre sei decenni [...] contribuito al progresso della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa».



1957

Trattati di Roma

Il 25 marzo 1957, i sei Stati contraenti del Trattato di Parigi sottoscrivono a Roma i trattati istitutivi della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), la cui entrata in vigore è fissata per il 1° gennaio 1958. L'obiettivo della CEE è creare un mercato interno comune e un'unione doganale basati sulla libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone. L'EURATOM mira invece a controllare e coordinare l'uso dell'energia nucleare a scopi civili.

1960

Istituzione dell'AELS

Su iniziativa del Regno Unito, il 4 gennaio 1960, sette Stati non aderenti alla CEE (Danimarca, Norvegia, Austria, Portogallo, Svezia, Regno Unito e Svizzera) concludono a Stoccolma l'accordo per l'istituzione dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), chiamata a fare da contrappeso alla CEE e all'EURATOM.

1965

Trattato di fusione

Il 4 aprile 1965, viene sottoscritto a Bruxelles il trattato concernente la fusione degli organi direttivi delle tre Comunità (CECA, CEE ed EURATOM), che saranno sostituiti da un Consiglio dei ministri comune e da una Commissione. Il Trattato di fusione entra in vigore il 1° luglio 1967.

1966

Compromesso di Lussemburgo

Dopo una crisi politica durata circa un anno, la Francia si dichiara nuovamente disposta a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri. In contropartita, le decisioni di «vitale interesse» continueranno a essere prese all'unanimità.

Trattati istitutivi

L'UE nasce dopo la Seconda guerra mondiale nell'intento di assicurare la pace in Europa ed evitare nuovi conflitti militari. La via scelta per raggiungere tale obiettivo è quella di un'interdipendenza economica mirata e di una collaborazione rafforzata, in grado di rilanciare la crescita in un mercato più vasto.

Nel 1951 Belgio, Repubblica federale di Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi sottoscrivono il Trattato di Parigi e fondano la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). Le istituzioni della CECA costituiranno le fondamenta dell'UE: nel corso

degli anni, l'Alta autorità, l'esecutivo della CECA, si trasformerà nella Commissione europea, mentre l'Assemblea consultiva sarà la progenitrice del Parlamento europeo con responsabilità e competenze crescenti.

La fondazione della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), sancite dai Trattati di Roma del 1957, rappresentano un ulteriore passo in avanti. I sei Stati fondatori intendono in tal modo creare un mercato comune e gettare le basi per uno sfruttamento pacifico dell'energia atomica.

Trattati dell'UE

Trattato	Parigi	Roma	Trattato di fusione	Atto unico europeo	Maastricht	Amsterdam	Nizza	Lisbona
Firmati	1951	1957	1965	1986	1992	1997	2001	2007
In vigore	1952	1958	1967	1987	1993	1999	2003	2009
					Unione europea (UE)			
		Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)					✘	
		Comunità europea dell'energia atomica (CEEA / EURATOM)					➡ Trattato CEEA	
		Comunità economica europea (CEE)			➡ Comunità europea (CE)		➡	
		Comunità europee					✘	
		Politica estera e di sicurezza comune (PESC)					➡	
		Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (CGPP)					➡	
✘ Dissoluzione dell'organizzazione								
➡ Incorporazione in nuovi trattati								

1973

Allargamento della Comunità a nove Stati membri

Danimarca, Irlanda e Gran Bretagna entrano nella Comunità economica europea e lasciano quindi l'AELS; la Norvegia rifiuta l'adesione in una votazione popolare.

1975

Ampliamento dei poteri del Parlamento europeo

Gli Stati membri sottoscrivono un trattato che attribuisce al Parlamento europeo maggiori poteri in materia di bilancio e rende possibile l'istituzione della Corte dei conti europea. Il trattato entra in vigore il 1° giugno 1977.

1979

Elezione diretta del Parlamento europeo

Nel giugno del 1979, i cittadini degli Stati membri eleggono per la prima volta a suffragio universale diretto i loro rappresentanti nel Parlamento europeo. Da allora le elezioni si tengono regolarmente ogni cinque anni.

1981

Allargamento delle CE a dieci Stati membri

La Grecia aderisce alle Comunità europee, che contano ora dieci Stati membri.



Calorosa accoglienza per Winston Churchill, primo ministro britannico durante la Seconda guerra mondiale, nel settembre 1946 a Zurigo. Nell'aula magna dell'Università di Zurigo, Churchill tenne un discorso in cui lanciava un appello alla creazione degli «Stati Uniti dell'Europa»: «Let Europe arise».

© KEYSTONE

Una terza fase è rappresentata dal cosiddetto Trattato di fusione, in forza del quale, nel 1967 le istituzioni delle tre comunità sono state raggruppate per formare gli organi delle nuove Comunità europee.

La sottoscrizione dell'Atto unico europeo (AUE), nel 1986, sancisce il termine di un processo di riforma durato diversi anni. I Trattati di Roma vengono modificati e completati. Il trattato prevede la realizzazione del mercato interno europeo entro il 1993, l'armonizzazione del diritto economico e l'eliminazione delle barriere nazionali che ostacolano il commercio in seno all'UE.

Con il Trattato di Maastricht del 1992 vengono gettate le fondamenta dell'Unione europea, la cui competenza è estesa ad ambiti non economici. Oltre a istituire un'unione economica e valutaria, Maastricht prevede un coordinamento e una collaborazione più stretti in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), affari interni e giustizia. La CEE viene ribattezzata semplicemente Comunità europea (CE), dato che le sue competenze sono ora estese anche a campi diversi dall'economia come, ad esempio, la politica ambientale.

Nel 1997, con il Trattato di Amsterdam, e nel 2001, con il Trattato di Nizza, il sistema politico dell'UE subisce ulteriori adeguamenti. Le istituzioni sono riformate in modo tale da garantirne la funzionalità futura, anche in caso di ulteriori allargamenti. Gli interventi sono volti soprattutto a impedire situazioni di blocco

1985

Accordo di Schengen

Il 14 giugno 1985, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi sottoscrivono l'Accordo di Schengen, che prevede l'abbandono progressivo dei controlli su persone alle frontiere interne degli Stati membri. L'accordo è stato integrato nel Trattato di Amsterdam (1999).

1986

Allargamento delle CE a 12 Stati membri

Il Portogallo – che lascia l'AELS – e la Spagna entrano a far parte delle Comunità europee. Gli Stati membri salgono così a dodici.

1986

Atto unico europeo

Nel febbraio del 1986 viene sottoscritto l'Atto unico europeo, che fissa l'obiettivo del completamento del mercato interno europeo entro il 1993 con la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali e senza più controlli alle frontiere interne. Al tempo stesso sono rafforzati i diritti di codecisione del Parlamento e viene attribuita al Consiglio la facoltà di decidere in diversi casi a maggioranza qualificata. L'Atto entra in vigore il 1° luglio 1987.

1989

Caduta del muro di Berlino

Il 9 novembre 1989 cade il muro di Berlino e con esso il bipolarismo tra Occidente democratico basato sull'economia di mercato e l'Est comunista a economia pianificata. Lo storico evento porta alla riunificazione della Germania nell'ottobre del 1990 e alla democratizzazione dei Paesi dell'Europa centro-orientale. L'Unione sovietica si scioglie nel dicembre del 1991.

e a rendere maggiormente democratiche le istituzioni dell'UE. Al Parlamento europeo sono attribuite nuove competenze e la procedura di codecisione viene estesa a quasi tutti gli ambiti nei quali il Consiglio dei ministri delibera a maggioranza qualificata.

Le riforme permettono, tra l'altro, agli Stati membri di collaborare in modo più stretto in alcuni ambiti, anche quando la partecipazione non è generale. Chiari esempi in proposito sono l'unione monetaria e gli accordi di Schengen sull'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni, ora parte integrante del diritto dell'UE. Con una collaborazione più intensa nel campo della giustizia e del diritto civile e penale, gli Stati dell'UE intendono creare uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia». Viene inoltre istituita la funzione di alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.

A seguito del «no» del popolo alla ratifica del Trattato per l'adozione di una Costituzione per l'Europa in Francia e nei Paesi Bassi, i capi di Stato e di governo convergono, dopo una pausa di riflessione, sul Trattato di Lisbona (2007), entrato in vigore nel 2009 e valido ancora oggi. Esso riprende gli aspetti più importanti del Trattato costituzionale abbandonato e riforma il sistema politico al fine di salvaguardare e sviluppare ulteriormente la funzionalità e l'operatività dell'UE. I meccanismi interni di coordinamento vengono migliorati, le possibilità di veto dei singoli Stati limitate e al Parlamento sono riconosciuti maggiori poteri. All'UE viene inoltre attribuita la personalità

giuridica propria, in modo da permetterle di agire come istituzione autonoma, per esempio, nel campo della politica estera e di sicurezza comune.

Il Trattato di Lisbona disciplina anche la cittadinanza dell'Unione e i diritti e i doveri che ne derivano. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE è cittadino europeo e gode dei diritti corrispondenti anche negli Stati membri di cui non possiede la cittadinanza: per esempio il diritto di stabilimento e di soggiorno, il diritto dei lavoratori alla libera circolazione e alle assicurazioni sociali, il divieto di discriminazione, il diritto di voto alle elezioni comunali nel luogo di domicilio ecc.

Quale strumento di democrazia diretta, l'UE prevede dal 2012 il diritto d'iniziativa dei cittadini europei. Con un milione di firme autenticate, raccolte in almeno un quarto degli Stati dell'UE, si può chiedere alla Commissione europea di presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un'azione legislativa. Sono escluse le richieste di riforma dei trattati.

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le basi legali su cui si fonda l'Unione europea sono il Trattato sull'Unione europea (in origine Trattato di Maastricht) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in origine Trattato delle Comunità europee).

1992

Trattato di Maastricht

Nel dicembre del 1991, il Consiglio europeo (capi di Stato e di governo dei Paesi membri) approva a Maastricht un nuovo trattato, che getta le basi per una politica estera e di sicurezza comune, una collaborazione più stretta in fatto di giustizia e affari interni nonché un'unione economica e valutaria con una moneta condivisa. La CEE diventa la Comunità europea (CE). Il Trattato sull'Unione europea (Trattato UE) viene sottoscritto il 7 febbraio 1992 ed entra in vigore il 1° novembre 1993.

1995

Allargamento dell'UE a 15 Stati membri

Il 1° gennaio 1995, Finlandia, Austria e Svezia entrano nell'UE e lasciano l'AELE. L'Unione conta ora quindici Stati membri; la Norvegia rifiuta per la seconda volta l'adesione in una votazione popolare.

1997

Trattato di Amsterdam

Il 2 ottobre 1997, gli Stati membri sottoscrivono il Trattato di Amsterdam, che completa e riforma il Trattato di Maastricht. Il nuovo trattato prevede, tra l'altro, un'estensione dei casi di applicazione delle decisioni a maggioranza e una rivalutazione delle competenze del Parlamento europeo. La legittimazione democratica dell'UE ne risulta rafforzata. Al tempo stesso viene disciplinata meglio la ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri. Sono inoltre recepiti nel diritto dell'UE gli Accordi di Schengen sull'abolizione dei controlli alle frontiere interne e il patto di stabilità e di crescita. Il trattato entra in vigore il 1° maggio 1999.

1999

Introduzione dell'euro quale moneta di conto

Il 1° gennaio 1999, undici Stati membri introducono l'euro sui mercati finanziari per le transazioni che non prevedono l'utilizzo di denaro contante. I corsi delle valute nazionali sono irrevocabilmente congelati. La Banca centrale europea si vede attribuire la competenza della politica monetaria dell'UE.

Allargamento dell'UE

Dal nucleo iniziale di Paesi, l'UE si è ingrandita in sette tappe fino agli attuali 28 membri (stato 2014). Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda sono entrate a far parte della Comunità europea nel 1973, seguite dalla Grecia nel 1981, da Spagna e Portogallo nel 1986, da Finlandia, Svezia e Austria nel 1995.

Nel 2004 con il primo grande allargamento a Est dieci nuovi membri aderiscono contemporaneamente all'UE (UE-10): Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Malta e Cipro. Nel 2007 è la volta di Romania e Bulgaria, mentre nel 2013 la Croazia diventa il 28° Stato dell'Unione.

Uno Stato europeo può presentare domanda di adesione all'UE se ne condivide i valori (vedi capitolo 1.1) e si impegna a promuoverli. Nel 1993, il Consiglio europeo ha, inoltre, individuato e formalizzato, nelle cosiddette conclusioni di Copenaghen, tre criteri di ordine generale che i futuri candidati all'ammissione devono soddisfare: Stato costituzionale di diritto, capacità di adattarsi al mercato unico e volontà d'integrazione. A questi criteri si aggiunge inoltre la condizione che l'UE deve essere in grado di accogliere il nuovo stato membro (capacità di sostenere l'allargamento).

Nel quadro di specifici partenariati l'UE sostiene i candidati all'adesione preparandoli a soddisfare i criteri di riferimento; gli accordi di stabilizzazione e di associazione servono a preparare la procedura di adesione. A conclusione di un processo che dura generalmente diversi anni, il trattato di adesione deve essere ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE, dallo Stato candidato e dal Parlamento europeo.

Sono attualmente candidati all'adesione (stato inizio 2014) l'Islanda, il Montenegro, la Macedonia, la Serbia e la Turchia. Con alcuni di questi Paesi sono già in corso i negoziati. Altri potenziali candidati sono gli Stati dei Balcani occidentali, ovvero Albania, Bosnia e Erzegovina e Kosovo.

Premio Nobel per la pace 2012

Per il suo grande impegno a favore della pace, della riconciliazione, della democrazia e dei diritti dell'uomo, nel 2012 viene conferito all'UE il premio Nobel per la pace. Si tratta della ventunesima organizzazione internazionale a ricevere l'ambito riconoscimento. Un sondaggio svolto tra i cittadini degli Stati membri attesta che tre quarti di essi ritengono che la pace e la democrazia siano le conquiste più importanti dell'UE.

Due terzi degli intervistati si dichiarano orgogliosi del riconoscimento ricevuto e sei su dieci considerano giusta l'assegnazione del Nobel e ritengono che l'immagine dell'UE ne risulti migliorata.

La maggioranza degli intervistati in Grecia, Austria, Slovenia e Paesi Bassi è invece di parere opposto.

2000

Strategia di Lisbona

Il Consiglio europeo sviluppa una nuova strategia per incentivare l'occupazione, modernizzare l'economia e rafforzare la coesione sociale in Europa. La strategia di Lisbona ha come obiettivo rendere l'UE entro il 2010 lo spazio economico più competitivo e dinamico del mondo.

2001

Trattato di Nizza

Il 26 febbraio 2001 gli Stati membri sottoscrivono il Trattato di Nizza, con il quale sono riformati i processi decisionali dell'UE al fine di tenere conto dei futuri allargamenti. Il trattato, considerato la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, entra in vigore il 1° febbraio 2003.

2002

Introduzione delle banconote e delle monete in euro

Il 1° gennaio 2002 entrano in circolazione le banconote e le monete in euro e la nuova valuta unica sostituisce le valute nazionali in dodici Stati dell'UE. Danimarca, Gran Bretagna e Svezia non aderiscono all'unione monetaria.

2004

Allargamento dell'UE a 25 Stati membri

Il 1° gennaio 2004 gli dieci stati (UE-10) Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria entrano nell'UE, portando a venticinque il numero degli Stati membri.

Sistema politico e funzionamento

In quanto associazione sovranazionale di Stati sovrani, l'UE non può definire autonomamente le proprie competenze. Sono infatti gli Stati membri a trasferirle all'Unione. Secondo il principio dell'attribuzione delle competenze, le istituzioni dell'UE possono intervenire solo negli ambiti espressamente indicati nei trattati, che costituiscono il cosiddetto diritto primario europeo.

Le procedure legislative dell'UE sono strutturate di conseguenza. I regolamenti dell'UE valgono in tutti gli Stati membri. Questi ultimi sono tenuti a dare attuazione alle direttive UE nella propria legislazione nazionale. Per l'interpretazione del diritto dell'UE è competente in ultima istanza la Corte di giustizia dell'Unione europea.

In virtù della personalità giuridica di cui dispone dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'UE può sottoscrivere accordi internazionali per i quali sono tuttavia necessarie una decisione del Consiglio dei ministri degli esteri e la consultazione o l'approvazione del Parlamento. Tramite il Servizio europeo per l'azione esterna, l'UE può inoltre allacciare relazioni diplomatiche con altri Stati e presentare domande d'adesione a organizzazioni internazionali.

A seconda dell'ambito politico, cambiano modalità di funzionamento, competenze e procedure di voto. Nei casi in cui, in virtù dei trattati, l'UE dispone della competenza legislativa in un determinato campo, gli atti normativi decisi dalla Commissione, dal Consiglio dei ministri e dal Parlamento sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri e prevalgono sul diritto nazionale.

In altri ambiti, come la politica estera e di sicurezza comune, è prevista solamente una collaborazione di coordinamento interstatale. In linea di principio, il Consiglio europeo adotta le decisioni all'unanimità. Queste, pur non essendo giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, lo sono politicamente. La competenza dell'attuazione delle decisioni spetta al Servizio europeo per l'azione esterna.

Se, in un determinato campo, l'UE non dispone di competenze legislative, in seno al Consiglio dei ministri e alla Commissione avviene solamente una votazione informale, che può sfociare unicamente in raccomandazioni e orientamenti non vincolanti.

Simboli dell'UE

Inno

Dal 1986, l'UE ha adottato quale inno l'«Inno alla gioia» di Ludwig van Beethoven, condividendolo con il Consiglio d'Europa, che lo aveva già scelto nel 1972. Senza bisogno di parole, nel linguaggio universale della musica, la melodia esprime i valori europei di libertà, pace e solidarietà.

Bandiera



Dal 1986, l'UE condivide con il Consiglio d'Europa anche la bandiera da questi adottata nel 1955. Dodici stelle dorate disposte in cerchio campeggiano su sfondo blu a simboleggiare i valori dell'unità, della solidarietà e dell'armonia che uniscono i popoli europei. Il numero delle stelle è legato da quello degli Stati membri. Tutti gli organi e le istituzioni dell'UE utilizzano inoltre propri emblemi.

2004

Costituzione europea

Il 29 ottobre 2004 i venticinque capi di Stato e di governo dell'UE sottoscrivono una Costituzione europea. Nella prima metà del 2005 la bocciatura in Francia e nei Paesi Bassi del referendum popolare sulla ratifica della Costituzione fa naufragare il progetto.

2007

Allargamento dell'UE a 27 Stati membri

Il 1° gennaio 2007 Bulgaria e Romania fanno il loro ingresso nell'UE, che ora conta ventisette Stati membri. Contemporaneamente, la Slovenia è il tredicesimo Stato dell'UE ad adottare l'euro.

2007

Trattato di Lisbona

Invece della Costituzione europea, il 13 dicembre 2007 viene sottoscritto a Lisbona un nuovo trattato, che non sostituisce i precedenti, ma li modifica e li rinnova. Sono istituite, tra l'altro, la carica di presidente permanente del Consiglio europeo e quella di alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune. Il Parlamento europeo si vede attribuire maggiori poteri e viene introdotto il diritto d'iniziativa dei cittadini europei. Il trattato entra in vigore il 1° dicembre 2009.

2008

Allargamento dell'unione monetaria a 15 Stati membri

Il 1° gennaio 2008, Malta e Cipro adottano l'euro e l'unione monetaria è ora estesa a quindici Stati dell'UE.

Competenze

Secondo quanto previsto dai trattati, tra le competenze esclusive dell'UE rientrano l'unione doganale, la disciplina della concorrenza per il funzionamento del mercato interno sulla base delle quattro libertà fondamentali, la politica monetaria per gli Stati membri della cosiddetta «eurozona», la politica comune per la pesca volta alla conservazione delle risorse biologiche marine e la politica commerciale comune.

Rientrano invece tra le competenze condivise dall'UE e dagli Stati membri diversi altri ambiti quali il mercato interno, parti della politica sociale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, energia, ricerca nonché lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

Gli Stati membri mantengono le competenze non trasferite all'Unione, a meno che non sia impossibile per il singolo Stato raggiungere gli obiettivi in questione (principio di sussidiarietà).

L'UE ha la facoltà di coordinare, completare o sostenere le misure adottate dagli Stati membri nei loro ambiti di competenza, nei settori della cultura, del turismo, della protezione civile nonché dell'istruzione e formazione professionale, gioventù e sport. Questi sono inoltre tenuti a coordinare la propria politica economica all'interno dell'UE.

Bilancio dell'UE

L'UE non ha facoltà di imporre imposte e tasse e le sue entrate sono rappresentate dai contributi e da una quota del gettito dell'imposta sul valore aggiunto degli Stati membri nonché dai dazi doganali riscossi alle frontiere esterne. A differenza dei singoli Stati, l'UE deve sempre presentare un bilancio in pareggio e non può quindi indebitarsi. Il bilancio annuale viene approvato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri. I due organi sono inoltre chiamati ad adottare un quadro finanziario vincolante valido per sette anni.

Circa il 90 per cento delle entrate riaffluisce verso gli Stati membri. L'UE si adopera per compensare le differenze di prosperità tra i singoli Stati e questo porta a frequenti discussioni, sul fronte delle entrate come su quello delle uscite tra contribuenti netti e beneficiari netti. La maggior parte delle sovvenzioni europee è destinata all'agricoltura, al sostegno dello sviluppo rurale, al fondo strutturale e al fondo di coesione per il finanziamento dello sviluppo sostenibile, alla ricerca nonché allo sviluppo delle vie di comunicazione e delle reti energetiche transeuropee.

2009

Allargamento dell'unione monetaria a 16 Stati membri

Il 1° gennaio 2009 la Slovacchia è il sedicesimo Stato dell'UE ad adottare l'euro.

2010

Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF)

Il 9 maggio 2010, a seguito della crisi finanziaria e dell'eurocrisi, l'UE introduce un meccanismo di stabilità finanziaria con una dotazione di 780 miliardi di euro. Nei momenti di crisi finanziaria l'Unione può così concedere agli Stati membri, su richiesta e a determinate condizioni, prestiti o linee di credito.

2011

Allargamento dell'unione monetaria a 17 Stati membri

Il 1° gennaio 2011, l'Estonia è il diciassettesimo Stato dell'UE ad adottare l'euro.

2011

Soglie massime per il debito pubblico degli Stati

Il 9 dicembre 2011 i diciassette Stati dell'eurozona si accordano sulla definizione di soglie massime per il debito pubblico degli Stati e sulle sanzioni da applicare in caso di inosservanza. Possono partecipare anche gli Stati che non hanno adottato l'euro. Il corrispondente trattato viene sottoscritto il 2 marzo 2012 da venticinque Stati dell'UE (escluse Gran Bretagna e Repubblica Ceca).

Istituzioni dell'UE

Dalle origini a oggi la struttura istituzionale dell'UE è rimasta sostanzialmente la stessa, malgrado siano cambiate le competenze e le responsabilità dei singoli organi. Le facoltà e gli obblighi delle sette istituzioni centrali dell'UE sono fissati nei due trattati istitutivi.

Parlamento europeo

La sede principale del Parlamento europeo (PE) è a Strasburgo, ma l'assemblea si riunisce talvolta anche a Bruxelles. Il segretariato generale dell'istituzione ha invece sede a Lussemburgo. In forza dei trattati di Lisbona, nel Parlamento europeo siedono complessivamente 751 deputati. Non vi è più una chiave di ripartizione fissa tra gli Stati membri, ma i Paesi più piccoli sono sovrarappresentati. Dal 1979 gli eurodeputati sono eletti a suffragio universale ogni cinque anni dai cittadini dei singoli Stati. Il Parlamento europeo è quindi l'unica istituzione dell'UE eletta direttamente dal popolo. Dalla creazione, avvenuta nel 1952, le sue

competenze sono state più volte estese e si è assistito a un sostanziale rafforzamento dei poteri parlamentari rispetto ad altre istituzioni UE.

- Il Parlamento europeo partecipa all'esercizio della funzione legislativa
- Decide (congiuntamente al Consiglio) sull'entità del bilancio e sulla ripartizione delle risorse dell'UE
- Esercita funzioni di controllo sulla Commissione
- Nomina o conferma i membri della Commissione e il relativo presidente

Consiglio europeo

Il Consiglio europeo, con sede a Bruxelles, è il massimo organo d'indirizzo politico dell'UE. È composto dai capi di Stato e di governo dei Paesi membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione europea. Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è diretto da un presidente permanente. Il Consiglio europeo si riunisce conformemente al regolamento interno due volte a semestre in occasione dei cosiddetti vertici UE. Se la situazione lo richiede, possono essere convocate riunioni straordinarie.

Il Parlamento europeo a Strasburgo

© European Union 2013 EP



2012

Meccanismo europeo di stabilità (MES)

Il 2 febbraio 2012 viene sancita per trattato la creazione del Meccanismo europeo di stabilità, detto anche fondo salva-Stati. L'istituzione, con sede a Lussemburgo, aiuta i Paesi dell'eurozona in difficoltà a garantire la propria stabilità finanziaria. Il trattato entra in vigore il 27 settembre 2012 e, dal 1° luglio 2013, il MES sostituisce definitivamente il FESF.

2012

Premio Nobel per la pace 2012

Il 10 dicembre 2012 viene conferito all'UE il premio Nobel per la pace per il contributo offerto negli ultimi sessant'anni al progresso della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti dell'uomo.

2013

Allargamento dell'UE a 28 Stati membri

Il 1° luglio 2013 la Croazia fa il suo ingresso nell'UE, portando a ventotto il numero degli Stati membri.

2013

Vigilanza bancaria

Il 15 ottobre 2013 sono approvate le prescrizioni per la creazione di un meccanismo di vigilanza unico sulle banche e gli istituti di credito. Si tratta del primo pilastro di un'unione bancaria europea.

- Conformemente al Trattato, il Consiglio europeo «dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali».
- In caso di controversie e negoziati, contribuisce in qualità di organo sovraordinato alla ricerca di compromessi. Dato che il Consiglio europeo prende le decisioni all'unanimità, l'esito dei vertici rispecchia l'unità e le capacità di negoziazione in seno all'UE.
- I vertici sono preparati e diretti dal presidente del Consiglio europeo, eletto dal Consiglio stesso per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.

Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri (Consiglio dell'Unione europea) ha sede a Bruxelles e rappresenta i governi degli Stati dell'UE in una decina di composizioni diverse, ciascuna corrispondente ad un ambito politico specifico. Nei mesi di aprile, giugno e ottobre, si riunisce a Lussemburgo. Ogni Stato membro ha diritto a una rappresentanza, che deve essere autorizzata dal rispettivo governo a prendere decisioni vincolanti. Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio dei ministri prende di norma le decisioni importanti a maggioranza qualificata, cioè per l'approvazione vale il principio della doppia maggioranza (di Stati e di popolazione). Nei casi di particolare rilievo (come ad esempio l'adesione di nuovi Stati, la lotta contro la discriminazione e le armonizzazioni fiscali necessarie per il mercato interno) i trattati esigono l'unanimità. Per le questioni amministrative (ad es. l'istituzione di commissioni) basta la maggioranza semplice.

La presidenza dell'UE viene esercitata a turno dai vari Stati membri per una durata di sei mesi. L'unica eccezione è rappresentata dal Consiglio per gli affari esteri che è presieduto (senza diritto di voto) dall'Alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza comune.

- Il Consiglio dei ministri esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio (con competenza esclusiva per quanto riguarda le entrate).
- Assicura il coordinamento di principio della politica economica e sociale. In fatto di politica estera e di sicurezza comune e in determinati ambiti di politica commerciale e sociale è l'organo decisionale esclusivo. In tali casi, di norma, le decisioni devono essere prese all'unanimità.

Commissione europea

La Commissione europea (COM), con sede a Bruxelles, è l'organo esecutivo dell'UE e dispone di competenze anche in ambito legislativo, come ad esempio il diritto esclusivo di proporre direttive, regolamenti e decisioni al Parlamento e al Consiglio dei ministri. La Commissione è composta da un commissario per ogni Stato dell'UE, ma il Trattato di Lisbona prevede una riduzione del numero di membri. L'intervento si prospetta tuttavia difficile dal punto di vista politico e non è chiaro come il ridimensionamento previsto dal trattato possa avvenire.

Consiglio d'Europa

Creato nel 1949, il Consiglio d'Europa, con sede a Strasburgo, è la prima istituzione intergovernativa europea per data di fondazione e numero di membri. Non si tratta di un organo dell'UE e non va quindi confuso con il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea. Le priorità del Consiglio d'Europa sono lo Stato di diritto, la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo e la democrazia. Uno dei principali accordi promossi dal Consiglio d'Europa è la Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU), che permette a singoli individui di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Il Consiglio d'Europa, di cui la Svizzera fa parte dal 1963, conta oggi 47 Stati membri in rappresentanza di oltre 800 milioni di persone.

2014

Allargamento dell'unione monetaria a 18 Stati membri

Il 1° gennaio 2014 la Lettonia è il diciottesimo Stato dell'UE ad adottare l'euro.

2015

Allargamento dell'unione monetaria a 19 Stati membri

Il 1° gennaio 2015 la Lituania è attesa come diciannovesimo Stato dell'UE ad adottare l'euro.



Il lussemburghese Jean-Claude Juncker succede al portoghese José Manuel Barroso nella carica di presidente della Commissione europea.
©David Plas, Photographer

Il presidente della Commissione viene eletto dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo. I commissari sono invece designati dai rispettivi governi nazionali d'intesa con il presidente della Commissione. Il Parlamento europeo approva la nomina dei commissari e del presidente della Commissione. Ogni membro della Commissione si fa carico di un ambito politico. Il presidente nomina i vicepresidenti, uno dei quali riveste l'incarico di alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza comune, che è eletto dal Consiglio europeo con l'accordo del presidente della Commissione. In seno alla Commissione, le decisioni sono prese secondo il principio della collegialità.

- La Commissione provvede alla corretta attuazione degli atti normativi, amministra il bilancio e cura i programmi quadro e di sostegno.
- In qualità di custode dei trattati, vigila sull'osservanza del diritto dell'UE e persegue eventuali violazioni davanti ai tribunali europei. Verifica, ad esempio, se gli Stati membri rispettano le regole del mercato interno in fatto di sovvenzioni.
- La Commissione dispone del diritto d'iniziativa esclusivo per le decisioni legislative.
- Sul piano internazionale, negozia accordi soprattutto nel campo del commercio e della cooperazione e rappresenta l'UE nelle organizzazioni internazionali come, ad esempio, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Per la sua attività, la Commissione si avvale di un proprio apparato amministrativo, suddiviso in direzioni generali, ognuna delle quali si occupa di un ambito specifico. Le agenzie europee si fanno invece carico di compiti speciali.

Istituzioni dell'UE



Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'UE (CGUE), con sede a Lussemburgo, è l'istanza giurisdizionale comune dell'Unione. Il suo compito consiste nel garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati istitutivi dell'UE. Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il termine «CGUE» designa il sistema giurisdizionale dell'Unione nel suo insieme, costituito dalla Corte di giustizia, dal Tribunale dell'Unione europea (TUE), quale corte di prima istanza, e dai tribunali specializzati. Le competenze della CGUE sono elencate in modo esaustivo nei trattati.

- La CGUE assicura un'interpretazione univoca del diritto europeo. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che tutti i cittadini dell'UE possano far valere i diritti loro riconosciuti dalla legislazione europea anche davanti ai tribunali nazionali. La Corte di giustizia risponde inoltre anche alle richieste d'interpretazione del diritto e dei trattati dell'UE formulate dai tribunali nazionali (nel quadro della cosiddetta procedura di rinvio pregiudiziale).
- La CGUE controlla che gli atti normativi degli organi dell'Unione e quelli degli Stati membri siano compatibili con il diritto dell'UE. Decide sui ricorsi per violazione del diritto europeo inoltrati dalla Commissione, dagli Stati membri o da singoli cittadini e può infliggere sanzioni. Gli Stati membri, i cittadini e le imprese dell'UE hanno anche la facoltà di ricorrere contro la Commissione o altre istituzioni dell'Unione.

Le sentenze della Corte di giustizia sono vincolanti per tutti gli Stati membri.

Giudici e avvocati generali sono nominati per un mandato di sei anni prorogabile. La loro nomina deve essere confermata dal Parlamento europeo. Ogni Stato membro è rappresentato nella Corte di giustizia da un giudice.

Corte dei conti europea

La Corte dei conti europea (CCE), con sede a Lussemburgo, è l'organo di controllo finanziario dell'UE. I suoi membri sono nominati dal Consiglio dei ministri per un periodo di sei anni e designano tra le loro file un presidente che resta in carica tre anni. Le nomine devono essere confermate dal Parlamento europeo. I collaboratori della CCE possono effettuare in qualsiasi momento controlli presso altre istituzioni dell'UE, gli Stati membri e i Paesi destinatari di aiuti europei.

- La Corte dei conti verifica costantemente la legittimità e la regolarità delle entrate e delle uscite delle istituzioni dell'UE. Non ha tuttavia la facoltà di sanzionare le violazioni constatate, ma deve rivolgersi agli organi competenti.
- Entro il 30 novembre di ogni anno prepara un rapporto sull'utilizzo dei fondi relativo all'anno precedente, che viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE unitamente alle prese di posizione delle istituzioni interessate. Il rapporto serve al Parlamento europeo per il controllo del bilancio e quale base per la concessione del discharge alla Commissione.



Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) a Lussemburgo

© G. Fessy/CJUE

Banca centrale europea

La Banca centrale europea (BCE), con sede a Francoforte sul Meno, ha la competenza della politica monetaria dell'eurozona. Gli obiettivi della politica della BCE sono il mantenimento della stabilità dei prezzi e il sostegno alla crescita economica, in modo da permettere la creazione di posti di lavoro.

Insieme alle banche centrali degli Stati membri, la BCE costituisce il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). I suoi compiti sono fissati nel Trattato di Maastricht del 1992 e, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, possiede formalmente lo status di istituzione dell'UE. La BCE è governata da un Comitato esecutivo composto da sei membri che restano in carica otto anni e non sono rieleggibili. Il sistema di governance della BCE è completato da un Consiglio direttivo e da un Consiglio generale. Il Comitato esecutivo è responsabile dell'attuazione delle decisioni del Consiglio direttivo e impartisce istruzioni alle banche nazionali chiamate, in ultima istanza, ad attuare la politica monetaria.

I compiti principali della BCE sono:

- definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
- svolgere operazioni sui cambi;
- amministrare le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
- assicurare la disponibilità di denaro all'economia e, in particolare, promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento;
- contribuire alla vigilanza sugli istituti di credito e alla stabilità dei mercati finanziari.

A seguito della crisi dell'euro, la BCE si è fatta carico di nuovi compiti tra i quali un programma di acquisto di prestiti.

Comitato economico e sociale europeo

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha la sua sede a Bruxelles ed è un'istituzione dell'UE con funzioni consultive nei confronti della Commissione europea, del Consiglio UE e del Parlamento europeo. Il Comitato, che comprende 353 rappresentanti dei gruppi di interesse europei provenienti dagli Stati membri dell'UE, è la sede deputata alla discussione e alla difesa di una serie di interessi economici, sociali e culturali. Il CESE prende inoltre posizione sulle proposte legislative dell'UE e su altri temi da inserire eventualmente nell'agenda politica. Funge pertanto da anello di congiunzione tra le istituzioni dell'UE e le organizzazioni della società civile, promuovendone il dialogo reciproco.

Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni (CdR), con sede a Bruxelles, è un'istituzione dell'UE che offre consulenza alla Commissione europea, al Consiglio UE e al Parlamento europeo su temi che riguardano gli enti locali e regionali. Gli ambiti interessati comprendono, tra gli altri, l'ambiente, l'istruzione e la sanità pubblica. Il CdR si compone di 353 rappresentanti degli enti territoriali locali e regionali, proposti dagli Stati UE e nominati dal Consiglio per un mandato di cinque anni. La Commissione, il Consiglio e il Parlamento devono consultare il Comitato prima di prendere decisioni che lo riguardano.

Servizio europeo per l'azione esterna

Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) gestisce le relazioni diplomatiche dell'UE; è entrato in funzione nel 2010 e conta circa 3700 funzionari della Commissione europea, del Segretariato del Consiglio dell'Unione europea e dei servizi diplomatici nazionali. Oltre alla sede centrale di Bruxelles, il SEAE si avvale di circa 140 delegazioni in tutto il mondo, tra cui anche della Delegazione dell'Unione europea in Svizzera e per il Principato del Liechtenstein con sede a Berna. Alla testa del SEAE vi è l'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.



Le relazioni tra la Svizzera e l'UE

Per la Svizzera, Paese situato nel cuore dell'Europa, le relazioni di vicinato con l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri sono di fondamentale importanza. Con questi partner europei la Svizzera è fortemente interconnessa a livello economico, politico e sociale. Con l'Europa condivide inoltre molti valori e costituisce uno spazio di sicurezza e di pace. La Svizzera intrattiene relazioni a tutti i livelli con l'UE e i suoi Stati membri per tutelare i propri interessi e assicurare il benessere nazionale. I rapporti con i Paesi limitrofi, le loro regioni confinanti e l'UE rientrano pertanto anche tra le priorità di politica estera della Svizzera, che, nell'ambito della propria politica europea, mira tra l'altro a creare condizioni quadro ottimali per garantire relazioni reciproche proficue e durature con il suo principale partner economico e politico.

Con una popolazione di oltre 505 milioni di abitanti, l'UE è di gran lunga il partner commerciale più importante della Svizzera: più del 50 per cento delle merci esportate dalla Svizzera è destinato ai Paesi dell'UE e circa tre quarti delle importazioni svizzere provengono dall'UE. Nella classifica dei principali partner commerciali dell'UE a livello mondiale, la Svizzera si colloca al quarto posto dopo Stati Uniti, Cina e Russia. Ogni giorno circa 1,3 milioni di persone, 700 000 veicoli e 23 000 autocarri varcano i confini svizzeri in entrata o in uscita.

Gli scambi economici tra la Svizzera e l'UE poggiano sull'Accordo di libero scambio (ALS) concluso nel 1972 tra la Confederazione Svizzera e l'allora Comunità economica europea (CEE). L'ALS liberalizza il commercio di prodotti industriali tra la Svizzera e l'UE: i

prodotti possono circolare esenti da dazi e restrizioni quantitative all'importazione o misure di effetto equivalente, a condizione che siano originari di una delle Parti contraenti. Nel 1989 fu sottoscritto l'Accordo sulle assicurazioni, che liberalizza il comparto delle assicurazioni dirette contro i danni (assicurazioni sulla vita escluse), consentendo agli assicuratori di stabilirsi liberamente sul territorio della controparte.

Nel 1992 le relazioni tra la Svizzera e l'UE furono oggetto di importanti decisioni: nel maggio 1992 il Consiglio federale inviò a Bruxelles una richiesta formale di avvio di negoziati di adesione alle Comunità europee. A dicembre dello stesso anno la maggioranza dei votanti e dei Cantoni svizzeri respinse l'adesione allo Spazio economico europeo (SEE), che avrebbe consentito alla Svizzera di beneficiare dell'integrazione completa a livello economico e, di conseguenza, di un accesso a pari diritti al mercato interno europeo fondato sulle quattro libertà (libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali), limitandone però la facoltà di partecipare all'attività legislativa. La Svizzera aveva negoziato l'Accordo sullo SEE insieme agli altri Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), di cui è membro fondatore dal 1960.

Con il rifiuto di aderire allo SEE vennero meno le basi per avviare negoziati di adesione all'UE. Il Consiglio federale decise dunque di regolamentare le relazioni con l'UE per via bilaterale, impresa impegnativa che alla fine l'UE accettò dopo aver realizzato lo SEE senza la partecipazione della Svizzera, sottolineando tuttavia che la conclusione degli accordi richiesti dalla Svizzera era vincolata all'accettazione, da parte della stessa, di

1948

Cooperazione economica europea

Nel 1948 la Svizzera aderisce all'Organizzazione europea per la cooperazione economica (OECE), istituita allo scopo di promuovere la ricostruzione postbellica dell'economia e della cooperazione in Europa in coordinamento con il Piano Marshall. Gli Stati europei possono dunque decidere come impiegare le risorse stanziato nel quadro del Piano Marshall. Nel settembre 1961 l'OECE diviene OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

1960

Istituzione dell'AELS

L'Associazione europea di libero scambio (AELS) viene costituita a Stoccolma il 4 gennaio 1960 da sette Paesi fondatori (Svizzera, Danimarca, Gran Bretagna, Norvegia, Austria, Portogallo e Svezia) per fare da controparte alla Comunità economica europea (CEE). I sette Stati contraenti si impegnano ad abolire reciprocamente i dazi sui prodotti industriali. Nel 2014, oltre alla Svizzera sono associati all'AELS il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda, Paese candidato all'UE.

1972

Accordo di libero scambio con la CEE

Nel 1972 la Svizzera sottoscrive con la Comunità economica europea (CEE) un Accordo di libero scambio nel quadro dell'AELS, con il quale vengono aboliti i dazi all'importazione e all'esportazione e i contingenti sui prodotti industriali. L'Accordo, accolto dal popolo e dai Cantoni nella votazione del 3 dicembre 1972 (72,5 per cento del popolo), entra in vigore il 1° gennaio 1973.

1989

Accordo sulle assicurazioni

Nel 1989 la Svizzera conclude con la CEE un Accordo sulle assicurazioni che garantisce la libertà di insediamento reciproca agli assicuratori contro i danni di entrambe le Parti. In virtù dell'accordo, le compagnie di assicurazione svizzere del ramo mobiliare, dei veicoli a motore, dei viaggi e della responsabilità civile possono aprire o rilevare agenzie e succursali nei Paesi della CEE. Lo stesso vale per gli assicuratori dei Paesi della CEE in Svizzera. L'Accordo è approvato dal Parlamento a fine gennaio del 1992 ed entra in vigore il 1° gennaio 1993.

un accordo sulla libera circolazione delle persone, ritenuto urgente sulla base degli interessi dell'UE. Le relazioni tra la Svizzera e l'UE, ancora oggi gestite per via bilaterale, sono disciplinate da un insieme di accordi bilaterali elaborati e approfonditi sull'arco di decenni, per un totale di 20 accordi principali e altri 100 trattati conclusi in più tappe. La richiesta di avviare negoziati di adesione passò sempre più in secondo piano e oggi entrambe le Parti la considerano ormai priva di ogget-

to. Il Consiglio federale, persuaso che la via bilaterale sia per la Svizzera lo strumento di politica europea più efficace per tutelare i propri interessi nei confronti dell'UE, ha più volte ribadito che intende continuare ad avvalersene. Per salvaguardare gli obiettivi finora raggiunti e rinnovare la via bilaterale, anche nell'intento di rafforzarla, il Consiglio federale ha varato a fine 2013 il mandato negoziale relativo alle questioni istituzionali (cfr. cap. 3).

Rapporti economici tra la Svizzera e l'UE

Volume degli scambi commerciali

Con l'adesione di Bulgaria, Romania e Croazia, il mercato interno dell'Unione europea si è ampliato ulteriormente, superando i 505 milioni di persone, e l'UE è diventata un partner economico ancora più importante per la Svizzera, che guadagna infatti un franco su tre grazie agli scambi commerciali con l'UE. Il 55 per cento delle esportazioni svizzere (pari a circa 116 miliardi di franchi nel 2013) è diretto verso l'UE e il 73 per cento delle importazioni svizzere (equivalenti a circa 135 miliardi di franchi nel 2013) proviene dall'UE. Nel 2013, la Svizzera ha rappresentato il secondo mercato di sbocco per i prodotti comunitari.

Investimenti diretti

L'Unione europea è il primo partner della Svizzera in materia di investimenti diretti: circa il 79 per cento del capitale estero investito in Svizzera proviene infatti dall'UE (complessivamente circa 532 miliardi di franchi nel 2012), mentre circa il 43 per cento degli investimenti diretti svizzeri all'estero affluisce nell'UE (pari a circa 458 miliardi di franchi nel 2012).

Circolazione delle persone

L'interrelazione con l'UE è particolarmente stretta anche nell'ambito del mercato del lavoro: alla fine del 2013, oltre 438 000 cittadini svizzeri vivevano e lavoravano nell'UE mentre più di 1 279 000 cittadini dell'UE erano domiciliati in Svizzera. A questi vanno aggiunti oltre 278 000 lavoratori frontalieri provenienti dall'UE.

Fonte: Amministrazione federale delle dogane (AFD), Ufficio federale di statistica (UST) e Banca nazionale svizzera (BNS)

Gli accordi bilaterali garantiscono alla Svizzera e agli Stati membri dell'UE l'accesso reciproco ai mercati settoriali. Negli scambi commerciali con l'UE la Svizzera gode dunque di uno statuto privilegiato rispetto a quello riconosciuto abitualmente ai Paesi terzi. Gli accordi bilaterali costituiscono la base per una stretta cooperazione in settori importanti quali la ricerca, la sicurezza, l'ambiente e la cultura, favorendo una politica di apertura e di intensa collaborazione tra Stati europei: la cooperazione nella lotta contro la frode, l'approccio coordinato in materia di politica di asilo nonché il contributo svizzero all'allargamento in favore dei nuovi Stati membri dell'UE ne sono alcuni esempi. Non essendo membro dell'UE, la Svizzera preserva al contempo la propria indipendenza sul piano istituzionale, senza d'altro canto poter partecipare al processo decisionale nell'UE.

Gli elettori svizzeri hanno potuto esprimersi più volte sugli accordi bilaterali, che hanno sempre sostenuto. Il 9 febbraio 2014, però, accettando l'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa» il popolo e la maggioranza

1990

Accordo sul trasporto di merci

Nel 1990 la Svizzera firma con la CE l'Accordo sul trasporto di merci, che prevede procedure semplificate di sdoganamento e il coordinamento delle attività tra uffici doganali. L'Accordo viene approvato dal Parlamento il 13 marzo 1991 ed entra in vigore il 1° luglio 1999. La versione riveduta dell'Accordo è in vigore dal 1° gennaio 2011.

1992

Domanda di adesione

Il 26 maggio 1992 il Consiglio federale deposita a Bruxelles una domanda ufficiale di partecipazione ai negoziati di adesione. A gennaio del 1993 annuncia di rimandare temporaneamente l'avvio delle trattative. Nel 2000 conferma che l'adesione all'UE è un obiettivo di lungo periodo. Nel Rapporto Europa 2006 declassa l'obiettivo da strategico a opzione tra tante. Oggi la domanda è considerata priva di oggetto sia per la Svizzera sia per l'UE.

1992

Rifiuto di aderire allo SEE

Il 6 dicembre 1992 il popolo e la maggioranza dei Cantoni respingono l'adesione della Svizzera allo Spazio economico europeo (SEE) con il 50,3 per cento di voti contrari (affluenza alle urne pari a circa il 79%). La Svizzera è dunque l'unico Stato AELS a non avere ratificato l'Accordo sullo SEE, che potenzia il libero scambio tra la CEE e gli Stati dell'AELS. Ha tuttavia lo statuto di Paese osservatore negli organi dello SEE.

1993

Accolta la via bilaterale

Dopo il rifiuto di aderire allo SEE, nel 1993 il Consiglio federale decide di concludere accordi settoriali con la CEE. Alla fine del 1994 avvia negoziati bilaterali in diversi settori: libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici, agricoltura, trasporti aerei e terrestri, ricerca.

dei Cantoni hanno rimesso in discussione per la prima volta uno degli accordi bilaterali, ovvero l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Hanno scelto un nuovo modello per la politica migratoria. Il Consiglio federale ha tre anni per attuare le nuove disposizioni

costituzionali. L'obiettivo del Consiglio federale resta quello di rilanciare e di coordinare tra di loro i negoziati correnti e futuri riguardanti i diversi dossier della politica europea, allo scopo di ottenere i migliori risultati possibili per la Svizzera.

Funzionamento degli accordi bilaterali

La maggior parte degli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l'UE è costituita da trattati di cooperazione di tipo classico, nell'ambito dei quali le Parti preservano di principio la loro autonomia e sono responsabili ognuna dell'attuazione e dell'applicazione di tali trattati nel proprio territorio nazionale. La Svizzera non delega competenze legislative o decisionali a istanze sovranazionali superiori – tranne nell'ambito dell'aviazione civile.

Gli accordi bilaterali si fondano sul reciproco riconoscimento dell'equivalenza delle legislazioni (come nel caso dell'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio) o sul recepimento nel diritto nazionale dell'acquis comunitario (p. es. l'Accordo sul traffico aereo e Schengen/Dublino), fermo restando che il recepimento degli sviluppi legislativi da parte della Svizzera non è automatico, ma sottostà a una sua decisione autonoma, secondo le procedure di approvazione di volta in volta previste. Nel caso di Schengen/Dublino, la Svizzera ha inoltre facoltà partecipative. Gli accordi di partecipazione disciplinano la cooperazione e la partecipazione nel quadro di programmi, uffici e agenzie dell'UE tra cui la ricerca, la partecipazione al

programma di promozione cinematografica dell'UE o la partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente. La partecipazione della Svizzera ai programmi nel settore della ricerca e dell'istruzione, nonché al programma MEDIA, è terminata a fine 2013. Dopo il «sì» all'iniziativa «contro l'immigrazione di massa», il Consiglio federale ha adottato delle misure transitorie a livello nazionale e si è accordato con l'UE per un'associazione parziale della Svizzera nell'ambito della ricerca.

Nel momento in cui uno Stato aderisce all'UE, gli accordi bilaterali si applicano anche al nuovo Stato membro, poiché, con l'adesione, esso recepisce automaticamente il diritto dell'UE, i trattati internazionali e gli accordi conclusi con Stati terzi. Svizzera e UE non devono rinegoziare l'acquis, tranne nel caso degli accordi misti sottoscritti tra la Svizzera, l'UE e gli Stati membri dell'UE (p. es. l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e l'Accordo sulla lotta contro la frode).

L'estensione del principio della libera circolazione delle persone a un nuovo membro presuppone la nego-

1997

Respinta l'iniziativa «Negozianti d'adesione all'UE: decida il popolo!»

L'iniziativa promossa dalla Lega dei Ticinesi e dai Democratici Svizzeri viene respinta in votazione popolare l'8 giugno 1997, a maggioranza di popolo e Cantoni (contrari tutti i Cantoni e 74,1 per cento di voti contrari). Nell'iniziativa si chiedeva che il Consiglio federale fosse obbligato a chiedere l'avviso del popolo prima di avviare negoziati di adesione.

1999

Accordi bilaterali I

Il 21 giugno 1999 la Svizzera e l'UE firmano a Lussemburgo sette accordi settoriali in materia di libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici, agricoltura, trasporti aerei e terrestri, ricerca. Questi cosiddetti Accordi bilaterali I (o Bilaterali I), formano un unico pacchetto e sono vincolati giuridicamente tra di loro. Consentono e agevolano alla Svizzera l'accesso graduale al mercato interno dell'UE, la libera circolazione delle persone e la partecipazione ai programmi di ricerca dell'UE.

2000

Referendum sugli Accordi bilaterali I

Il 21 maggio 2000 gli Accordi bilaterali I vengono approvati per via referendaria a maggioranza di 67,2 per cento dei votanti. Svitto e Ticino sono gli unici Cantoni a votare contro.

2001

Respinta l'iniziativa popolare «Sì all'Europa!»

Il 4 marzo 2001, secondo le raccomandazioni del Consiglio federale e del Parlamento, l'iniziativa popolare «Sì all'Europa!» viene respinta con il 76,8 per cento di voti contrari. L'iniziativa postulava l'avvio immediato dei negoziati di adesione all'UE.

ziazione di un protocollo che deve essere ratificato da tutte le Parti. In Svizzera questo protocollo richiede l'approvazione delle Camere federali e, nel caso di un referendum, degli elettori.

Per poter entrare in vigore, l'Accordo sulla lotta contro la frode deve essere ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE. Mancando per ora questo presupposto, l'Accordo viene applicato in via provvisoria dalla Svizzera e dagli Stati membri dell'UE che lo hanno ratificato.

I comitati misti

La maggior parte degli accordi prevede l'istituzione di un comitato misto incaricato di sorvegliarne il funzionamento e al contempo proporre perfezionamenti. Fanno eccezione gli accordi sulla fiscalità del risparmio e sulle pensioni. I comitati misti sono piattaforme per lo scambio di informazioni, consultazioni e consulenze e rivestono un ruolo centrale in caso di divergenze. Tutte le decisioni sono prese all'unanimità nell'ambito delle competenze previste.

I comitati misti possono per esempio decidere in merito a modifiche tecniche dell'allegato di un determinato accordo (processi legislativi e liste di autorità o prodotti). Qualsiasi modifica delle disposizioni contrattuali o l'integrazione di nuove prescrizioni è invece soggetta alla procedura legislativa ordinaria in Svizzera o nell'UE. In seno ai comitati misti la Svizzera è rappresentata in linea di principio dal Consiglio federale, che tuttavia delega di solito questa competenza ai dipartimenti e agli uffici responsabili.

I comitati misti di Schengen/Dublino rappresentano un caso a parte, poiché da un lato sorvegliano la

corretta attuazione degli accordi e, dall'altro, sono direttamente responsabili dell'ulteriore sviluppo del dispositivo normativo di Schengen/Dublino. Nell'ambito della procedura prevista, i comitati si riuniscono a tre livelli (esperti, alti funzionari e ministri). La Svizzera partecipa al processo decisionale, ma non ha diritto di voto.

Né la Svizzera né l'UE possono modificare unilateralmente gli accordi: qualsiasi cambiamento richiede infatti il consenso di entrambe le Parti e sono escluse modifiche automatiche. Di regola, però, per garantire condizioni di equa concorrenza è opportuno adottare per tempo adeguamenti normativi che favoriscano l'applicazione uniforme degli accordi. Inoltre, nella maggioranza dei casi entrambe le Parti hanno interesse a evitare divergenze negli standard in materia di sicurezza, salute o ambiente.

I comitati misti, attualmente 23, e il comitato permanente, nei quali la Svizzera e l'UE sono pariteticamente rappresentate, si riuniscono di regola una volta all'anno.

2002

Entrata in vigore degli Accordi bilaterali I

Il 1° giugno 2002 entrano in vigore gli Accordi bilaterali I, che, in particolare nel settore della libera circolazione delle persone, prevedono periodi di transizione di diversi anni durante i quali la Svizzera può all'occorrenza introdurre contingenti per limitare l'immigrazione. In una fase successiva la Svizzera può invocare la cosiddetta clausola di salvaguardia e, in caso di eccessiva immigrazione, contingentare temporaneamente i permessi di soggiorno.

2004

Estensione degli Accordi bilaterali I ai dieci nuovi Stati membri dell'UE (UE-10)

Il 1° maggio 2004 la Svizzera estende gli Accordi bilaterali I ai dieci nuovi Stati membri che hanno aderito a inizio 2004 (UE-10). È esclusa la libera circolazione delle persone, la cui estensione viene sottoposta a negoziazione. Il 17 dicembre 2004, al termine dei relativi negoziati, il Parlamento approva la l'estensione della libera circolazione delle persone e le corrispondenti misure di accompagnamento, contro cui viene indetto un referendum.

2004

Accordo di cooperazione con EUROPOL

Il 24 settembre 2004 la Svizzera sottoscrive con EUROPOL, l'autorità di perseguimento penale europea, un accordo di cooperazione che entra in vigore il 1° marzo 2006. L'accordo configura lo scambio tra le Parti di informazioni strategiche e operative e conoscenze specializzate. Ampliato nel 2008, l'accordo prevede oggi 25 categorie di reato.

2004

Accordi bilaterali II

Il 26 ottobre 2004 la Svizzera e l'UE firmano gli Accordi bilaterali II con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione economica e allargarla ad altri settori (sicurezza, asilo, ambiente e cultura). Il 17 dicembre 2004 il Parlamento approva gli Accordi bilaterali II. Contro l'Accordo di associazione a Schengen/Dublino nel settore della circolazione e dell'asilo viene lanciato un referendum. A differenza degli Accordi bilaterali I, i Bilaterali II non sono articolati in un unico pacchetto.

I primi accordi bilaterali

Libero scambio e unione doganale

L'Accordo di libero scambio (ALS), concluso nel 1972 con l'allora Comunità economica europea (CEE), consente e agevola agli esportatori svizzeri l'accesso al mercato dell'UE, che con circa 500 milioni di abitanti rappresenta per la Svizzera il più importante mercato di sbocco a livello mondiale. L'ALS ha permesso di sopprimere gradualmente i dazi doganali su prodotti industriali come macchine e orologi, vietando restrizioni quantitative (contingenti) e misure di effetto equivalente. L'ALS non si applica ai prodotti agricoli di cui ai capitoli 1-24 della tariffa doganale, regolamentati in separato accordo nel quadro degli Accordi bilaterali I.

Svizzera e UE formano in questo modo una zona di libero scambio per i prodotti industriali, ma, diversamente da un'unione doganale, fissano autonomamente le tariffe doganali applicabili ai Paesi terzi. I controlli doganali alle frontiere sono mantenuti, anche allo scopo di garantire che le condizioni privilegiate configurate nell'ALS siano accordate esclusivamente alle merci provenienti dall'UE o dalla Svizzera. L'Accordo sul trasporto di merci del 1990 e l'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali (versione riveduta) del 2009 hanno semplificato le pratiche di sdoganamento delle merci tra la Svizzera e l'UE e migliorato il coordinamento tra gli uffici doganali e nel settore della sicurezza. Ogni giorno oltre 20 000 autocarri sono sottoposti a controlli doganali alle frontiere svizzere.

Nel 2013, il 55 per cento circa delle esportazioni svizzere è stato destinato a Paesi dell'UE, mentre il 73 per cento delle importazioni ha avuto origine nell'area UE. L'UE è dunque di gran lunga il partner commerciale più importante della Svizzera, che, a sua volta, nel 2013 si è attestata al quarto posto nella classifica dei principali partner commerciali dell'UE a livello mondiale, dopo Stati Uniti, Cina e Russia.



Disbrigo delle formalità doganali alla frontiera svizzera

© KEYSTONE/Andreas Eggenberger

2005

Agevolazioni per l'industria alimentare

Il 30 marzo 2005 entra in vigore l'Accordo relativo ai prodotti agricoli trasformati, facente parte degli Accordi bilaterali II, che prevede l'abolizione di dazi e sovvenzioni alle esportazioni per un'ampia gamma di prodotti alimentari.

2005

Adesione a Schengen/Dublino

Gli Accordi di associazione a Schengen/Dublino vengono approvati il 5 giugno 2005 con il 54,6 per cento di voti favorevoli ed entrano in vigore il 12 dicembre 2008. Gli accordi prevedono l'abolizione dei controlli sistematici alle frontiere tra la Svizzera e i Paesi confinanti e una maggiore collaborazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie degli Stati dell'UE associati a Schengen. La normativa di Dublino riguardante lo Stato competente in materia di asilo e la banca dati Eurodac, contenente le impronte digitali informatizzate dei richiedenti l'asilo, contribuiscono a evitare domande di asilo multiple.

2005

Accordo sulla fiscalità del risparmio

In base all'Accordo sulla fiscalità del risparmio, entrato in vigore il 1° luglio 2005 nel quadro degli Accordi bilaterali II, la Svizzera preleva una ritenuta d'imposta sui redditi da risparmio di persone fisiche con domicilio fiscale in uno Stato membro dell'UE.

2005

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri dell'UE (UE-10)

Il 25 settembre 2005 il popolo svizzero accetta, con il 56 per cento di voti favorevoli, l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri dell'UE. Parallelamente viene accolto in votazione popolare l'inasprimento delle misure di accompagnamento contro il dumping salariale e sociale. Entrambi i progetti entrano in vigore il 1° aprile 2006.

Assicurazioni

Nel 1989 la Svizzera e l'UE hanno concluso un accordo che garantisce al settore delle assicurazioni dirette contro i danni la libertà di stabilirsi nel territorio della controparte. Gli assicuratori svizzeri (assicurazione mobiliare, per i veicoli a motore, viaggi, responsabilità civile) possono quindi aprire o rilevare un'agenzia o

una succursale nell'UE, godendo degli stessi diritti. Lo stesso vale per gli assicuratori della zona UE in Svizzera. Nel campo di applicazione dell'accordo non rientrano invece le assicurazioni sulla vita, le riassicurazioni e i sistemi di sicurezza sociale contemplati dalla legge. L'accordo non si applica inoltre al ramo transfrontaliero dell'assicurazione danni diretti.

Accordi bilaterali I

Alla fine del 1993 l'UE si dichiarò pronta ad avviare trattative in sette politiche settoriali, a condizione però che i sette accordi fossero negoziati in parallelo nonché firmati e posti in vigore contemporaneamente, spiegando che i dossier sarebbero risultati vantaggiosi per entrambe le Parti solo se attuati nel loro insieme. Gli accordi, che formano un unico pacchetto e sono entrati in vigore in blocco, sono pertanto subordinati a una «clausola ghigliottina»: se uno degli accordi viene disdetto, dopo sei mesi decadono anche tutti gli altri.

Dopo sette anni di trattative, nel 1999 la Svizzera e l'UE firmarono gli Accordi bilaterali I, gettando solide basi giuridiche per le relazioni e la cooperazione nei seguenti settori: libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici, agricoltura, trasporto aereo, trasporti terrestri e ricerca. Un anno dopo, nel 2000, gli Accordi bilaterali I furono accettati per via referendaria con una maggioranza di quasi due terzi ed entrarono in vigore il 1° giugno

2002, dopo essere stati approvati dall'UE e dai suoi Stati membri. Gli Accordi bilaterali I, integrando l'Accordo di libero scambio del 1972, favorirono la graduale e reciproca apertura dei mercati, da cui entrambe le Parti traggono tutt'oggi beneficio. Le condizioni commerciali agevolate e l'accresciuta concorrenza hanno sostenuto la crescita economica in Svizzera, creando e assicurando posti di lavoro.

Per le imprese svizzere si aprirono da quel momento in poi nuove opportunità commerciali in mercati fino ad allora difficilmente accessibili, in particolare nel settore dei prodotti agricoli, dei trasporti terrestri e aerei nonché degli appalti pubblici. Da allora gli offerenti svizzeri fruiscono, nelle gare pubbliche di appalto, delle medesime condizioni di accesso accordate ai loro concorrenti europei, per esempio nel comparto delle infrastrutture comunali (approvvigionamento, smaltimento, trasporti ecc.), settore nel quale l'Europa centrale e orientale ha accumulato un notevole ritardo.

2005

Approvata la rappresentanza permanente dell'UE a Berna

Il 26 ottobre 2005 il Consiglio federale dà il via libera all'apertura di una rappresentanza permanente della Commissione europea a Berna, che viene inaugurata ufficialmente il 3 aprile 2007.

2006

Accordo in materia ambientale

Il 1° aprile 2006 la Svizzera aderisce all'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). Le modalità di partecipazione sono regolamentate nell'Accordo in materia ambientale del 2004 concluso nel quadro degli Accordi bilaterali II. In veste di membro a pieno titolo dell'AEA, la Svizzera ha accesso a una rete di esperti in tutta Europa e riceve informazioni sullo stato dell'ambiente in Svizzera nel raffronto con gli altri Stati europei.

2006

Programma di promozione cinematografica MEDIA

Il 1° aprile 2006 entra in vigore l'Accordo sulla partecipazione della Svizzera al programma europeo di promozione cinematografica (MEDIA), concluso nel quadro degli Accordi bilaterali II. L'Accordo MEDIA permette a professionisti svizzeri del ramo di beneficiare delle medesime misure di sostegno accordate ai loro colleghi dell'UE. La partecipazione della Svizzera deve essere rinegoziata ogni sette anni.

2006

Approvati il contributo all'allargamento e l'aiuto della Svizzera all'Europa dell'Est

Il 26 novembre 2006 vengono accolti, con il 53,4 per cento di voti favorevoli, il contributo all'allargamento e il rinnovo dell'aiuto all'Europa dell'Est. Attraverso il contributo all'allargamento, la Svizzera sostiene progetti e programmi concreti tesi a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE allargata (Stati che hanno aderito all'UE nel 2004).

Con l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio, vale a dire con l'introduzione di regole semplificate per la valutazione della conformità di prodotti destinati al mercato europeo, sono stati ottenuti risparmi diretti. Parallelamente, la libera circolazione delle persone ha agevolato da un lato il distacco di manodopera svizzera nei Paesi dell'UE e, dall'altro, il reclutamento per

il mercato svizzero di forza lavoro proveniente dall'area UE. Per evitare il dumping salariale e sociale sono state introdotte e gradualmente potenziate misure di accompagnamento volte a garantire che i lavoratori stranieri godano in Svizzera delle stesse condizioni di lavoro dei cittadini svizzeri.

Contributo all'allargamento

La Svizzera contribuisce in maniera autonoma ad abolire le disparità economiche e sociali nell'UE. Per progetti concreti realizzati nei dodici «nuovi» Stati membri dell'UE (Stati che hanno aderito all'UE nel 2004 e 2007), la Svizzera ha stanziato complessivamente 1,257 miliardi di franchi.

Il contributo all'allargamento esprime la solidarietà della Svizzera all'Europa allargata e conferma al contempo la prosecuzione di una politica di interessi coerente: la Svizzera beneficia infatti politicamente ed economicamente del maggior livello di stabilità e sicurezza derivante dalla riuscita dell'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. Pertanto, il sostegno ai mercati dell'Europa dell'Est rappresenta un investimento in partenariati sempre più proficui. Il contributo della Svizzera alla ripartizione degli oneri per quanto concerne i costi dell'allargamento dell'UE costituisce inoltre un elemento importante che consente alla Svizzera di intrattenere buone relazioni con l'UE e, di riflesso, di consolidare il successo della via bilaterale.

Il contributo svizzero all'allargamento si fonda sulla nuova legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est approvata per via referendaria nel novembre 2006. In base a questa legge, le Camere federali hanno approvato i contributi quadro per il 2007 (UE-10) e il 2009 (Bulgaria e Romania). L'intenzione di fornire un contributo autonomo all'allargamento e le relative modalità erano state formalizzate dalla Svizzera già nel febbraio 2006 in un memorandum d'intesa con l'UE.

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sono responsabili della gestione dei fondi e dell'assistenza, durante l'attuazione dei progetti, da parte degli uffici nazionali incaricati negli Stati interessati (Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Ungheria e Cipro nonché Bulgaria e Romania). Per attuare i progetti, gli uffici federali collaborano strettamente con i Paesi partner sulla base di accordi quadro bilaterali.

Il Consiglio federale ha previsto un sostegno autonomo di 45 milioni di franchi anche per la Croazia, membro dell'UE dal luglio 2013, approvando il 30 aprile 2014 un memorandum d'intesa con l'UE. La Svizzera accorda dunque alla Croazia lo stesso trattamento riservato agli altri Stati che hanno aderito all'UE dal 2004.

2007

Accordo di cooperazione statistica

Il 1° gennaio 2007 entra in vigore l'Accordo di cooperazione statistica concluso nel quadro degli Accordi bilaterali II. L'Accordo armonizza il sistema di rilevazione statistica tra la Svizzera e l'UE, garantendo in questo modo la comparabilità dei dati che servono da base decisionale per la politica e l'economia.

2007

Libera circolazione completa per i 17 Stati membri dell'UE (UE-17)

Dal 1° giugno 2007, i 15 Stati storici membri dell'UE, assieme a Malta e Cipro, beneficiano della libera circolazione completa delle persone: come pattuito negli Accordi bilaterali I, infatti, scaduto il termine transitorio la Svizzera abolisce i contingenti. Svizzeri e cittadini degli Stati UE designati godono di pari diritti e ricevono un permesso di soggiorno, a condizione di possedere un contratto di lavoro valido, o svolgere un'attività indipendente o disporre di mezzi finanziari sufficienti, e avere stipulato un'assicurazione malattie.

2007

Credito quadro per l'UE-10

Il 14 giugno 2007 il Parlamento approva un credito quadro di un miliardo di franchi per i dieci Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 (UE-10), con l'obiettivo di contribuire a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE. Il 20 dicembre 2007 la Svizzera sottoscrive i relativi accordi quadro bilaterali con i singoli Stati.

2008

L'Accordo di Schengen/Dublino diventa operativo

Il 12 dicembre 2008, nel quadro dell'Accordo di Schengen/Dublino, prende il via la collaborazione operativa con l'UE in materia di sicurezza, rilascio e riconoscimento dei visti e asilo. I cittadini di Paesi terzi in possesso di un visto Schengen possono entrare in Svizzera, che dal canto suo può rilasciare visti Schengen. La Svizzera ha inoltre la possibilità di trasferire i richiedenti l'asilo in altri Stati Dublino se questi sono competenti per l'esame delle domande (Paese di primo ingresso nello Spazio Dublino).

Agricoltura

Nel comparto dei prodotti agricoli, dal 2007 è stato completamente liberalizzato il commercio di formaggio, che ora può essere importato ed esportato in franchigia di dazio e senza restrizioni quantitative. Da alcuni studi emerge che la reciproca liberalizzazione del commercio di formaggio Svizzera-UE ha dato un impulso positivo alla qualità e all'innovazione dell'economia casearia svizzera e ha favorito un aumento delle esportazioni, contribuendo inoltre a mantenere positiva la bilancia commerciale nonostante la crescita delle importazioni e ampliando la gamma di varietà casearie in vendita in Svizzera. Per l'esportazione e l'importazione di frutta, verdura, vino, carne e prodotti orticoli vigono agevolazioni parziali.

Cantina di stagionatura per il formaggio d'alpe

© KEYSTONE/imageBROKER/
Martin Siepmann

La Svizzera e l'UE riconoscono l'equivalenza delle disposizioni per diversi prodotti agricoli in materia di protezione fitosanitaria, agricoltura biologica e medi-



cina veterinaria. È stato così possibile abbattere ostacoli non tariffari al commercio (prescrizioni diverse sui prodotti e in materia di omologazione). Nel settore veterinario, alla fine del 2006 è stata riconosciuta l'equivalenza delle disposizioni per tutti gli alimenti di origine animale e i sottoprodotti di origine animale, nonché nel settore della salute degli animali, e agli inizi del 2009 sono stati aboliti i reciproci controlli veterinari alle frontiere.

Inoltre, dal dicembre 2011 tra la Svizzera e l'UE vale il riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari. L'UE tutela i prodotti DOP e IGP da ogni forma di imitazione e contraffazione e dall'uso improprio della denominazione protetta (p. es. «Bündnerfleisch», «Tête de Moine», «Mundner Safran»). La normativa è contenuta nell'Accordo agricolo e nell'Accordo veterinario in esso integrato, conclusi nel 1999 nel quadro degli Accordi bilaterali I ed entrati in vigore nel 2002. Entrambi gli accordi vengono regolarmente ampliati e possono essere ulteriormente sviluppati.

Nel 2013, la Svizzera ha esportato verso l'UE il 62 per cento dei prodotti agricoli destinati all'estero, per un valore complessivo di 5,5 miliardi di franchi, importando dall'UE il 75 per cento dei prodotti agricoli di produzione estera, per un valore di 8,7 miliardi di franchi. Nel commercio dei prodotti agricoli trasformati, l'export svizzero genera 4,2 miliardi di franchi, mentre l'import tocca quota 2,6 miliardi di franchi (cfr. pagina 37).

2009

Approvata l'estensione dell'ALC ai due nuovi Stati membri dell'UE (UE-2)

L'8 febbraio 2009 viene approvata in un referendum, con il 59,6 per cento di voti favorevoli, l'estensione della libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania, che prevede un periodo di transizione fino a fine maggio del 2016 e la possibilità di invocare la clausola di salvaguardia fino al 31 maggio 2019.

2009

Applicazione in via provvisoria dell'Accordo sulla lotta contro la frode

Dall'8 aprile 2009, l'Accordo sulla lotta contro la frode concluso nel 2004 nel quadro degli Accordi bilaterali II viene applicato anticipatamente dalla Svizzera nei confronti degli Stati membri dell'UE che, come lei, lo hanno ratificato e hanno formulato una dichiarazione di applicazione anticipata.

2009

Approvato il passaporto biometrico in Svizzera

Il 17 maggio 2009 viene approvata, con il 50,1 per cento di voti favorevoli, l'integrazione di dati biometrici registrati elettronicamente nel passaporto svizzero e nei documenti di viaggio per stranieri. La normativa vincolante negli Stati Schengen viene così applicata anche ai passaporti svizzeri. Contro questo potenziamento dell'acquis di Schengen era stato lanciato un referendum

2009

Credito quadro per Bulgaria e Romania

Il 7 dicembre 2009 il Parlamento approva un credito quadro di 257 milioni di franchi in favore di Bulgaria e Romania, i due Stati che hanno aderito all'UE nel 2007 (UE-2), anche in questo caso con l'obiettivo di contribuire autonomamente a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE. Il 7 settembre 2010 la Svizzera sottoscrive i relativi accordi quadro bilaterali con i due Stati interessati.

Libera circolazione delle persone

I cittadini svizzeri possono scegliere liberamente dove risiedere e lavorare all'interno dell'UE e lo stesso diritto vale per i cittadini dell'UE in Svizzera. Godono della libertà di domicilio i cittadini svizzeri e dell'UE che hanno stipulato un'assicurazione malattie e contro gli infortuni e che sono in possesso di un contratto di lavoro valido (attività lavorativa dipendente) o dispongono di sufficienti mezzi finanziari per mantenersi (attività indipendente o persone non attive). La materia è regolamentata nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), integrato nel pacchetto degli Accordi bilaterali I.

L'ALC disciplina anche il riconoscimento reciproco dei diplomi professionali, il coordinamento dei sistemi nazionali delle assicurazioni sociali e il ricongiungimento familiare e liberalizza lo statuto dei frontalieri, non più soggetti all'obbligo di rientrare ogni giorno nel proprio Paese. L'Accordo autorizza inoltre la fornitura di prestazioni di servizio transfrontaliere per una durata massima di 90 giorni all'anno. A ogni ampliamento dell'UE, la libera circolazione delle persone e i periodi di transizione devono essere rinegoziati specificamente per i nuovi Stati membri.

Grazie alla libera circolazione delle persone, le imprese svizzere possono, con maggiore facilità e meno ostacoli burocratici, reclutare personale nei Paesi dell'UE e distaccare all'estero senza problemi lavoratori propri per un periodo massimo di tre mesi (p. es. per incarichi di montaggio o manutenzione di macchine). In Svizzera sono state adottate misure di ac-

compagnamento alla libera circolazione delle persone per evitare il dumping salariale e sociale e proteggere i lavoratori da condizioni salariali e lavorative abusive.

Nel 2013, i cittadini svizzeri residenti nei Paesi dell'UE/AELS erano 444 000 (di cui oltre tre quarti in Francia, Germania, Italia e Austria), mentre in Svizzera risiedevano 1 279 000 cittadini dell'UE/AELS.

Estensione della libera circolazione delle persone

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati subordinarono l'estensione della libera circolazione delle persone ai dieci Stati entrati nell'UE nel 2004 (UE-10) a una revisione delle misure di accompagnamento per tutelare i lavoratori dal dumping salariale e sociale nel mercato del lavoro svizzero. Contro questo progetto fu lanciato un referendum: nel settembre 2005 gli elettori accolsero il protocollo sull'estensione della libera circolazione delle persone e il decreto federale sulle rafforzate misure di accompagnamento, che entrarono in vigore il 1° aprile 2006. Dopo l'adesione all'UE di Bulgaria e Romania nel 2007, fu negoziata anche con questi Paesi una graduale apertura in materia di libera circolazione delle persone. Il relativo protocollo, che prevede disposizioni transitorie simili a quelle accordate ai Paesi UE-10, fu accolto in un referendum popolare.

Una procedura analoga è stata avviata anche in vista dell'adesione della Croazia all'UE. Il rispettivo Protocollo non ha però potuto essere sottoscritto nella forma inizialmente prevista a causa dell'accettazione

2010

Accordo sull'educazione

Il 15 febbraio 2010 Svizzera e UE sottoscrivono l'Accordo bilaterale sull'educazione, che consente ai cittadini Svizzeri di accedere con pari diritti ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. La partecipazione della Svizzera ai programmi settennali deve essere di volta in volta rinegoziata con l'UE.

2010

Sicurezza dei prodotti e principio «Cassis de Dijon»

Il 1° luglio 2010 entrano in vigore la nuova legge sulla sicurezza dei prodotti e la legge sugli ostacoli tecnici al commercio, che prevedono un'ulteriore semplificazione del commercio con l'UE: armonizzazione delle disposizioni in materia di sicurezza dei prodotti e introduzione del principio «Cassis de Dijon», secondo cui i prodotti fabbricati nell'UE conformemente alle norme possono essere commercializzati anche in Svizzera, di regola senza necessità di ulteriori controlli.

2011

Riconoscimento reciproco delle indicazioni di provenienza


Il 17 maggio 2011 Svizzera e UE sottoscrivono l'Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine (DOC/DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari. L'Accordo entra in vigore il 1° dicembre 2011 ed è integrato al vigente Accordo agricolo concluso nel quadro degli Accordi bilaterali I.

2012

Agenzia europea per la difesa (EDA)

Il 16 marzo 2012 la Svizzera firma l'Accordo di cooperazione in materia di armamenti con l'Agenzia europea per la difesa (EDA). Questo accordo, giuridicamente non vincolante, permette alla Svizzera di identificare tempestivamente gli sviluppi nella politica degli armamenti e di accedere alla cooperazione multilaterale in materia di armamenti in Europa, soprattutto nei settori della ricerca e dello sviluppo nonché degli acquisti e della manutenzione.

Ambito di applicazione della libera circolazione delle persone



dell'iniziativa «contro l'immigrazione di massa» il 9 febbraio 2014. L'articolo costituzionale approvato prevede infatti, con riferimento all'introduzione di contingenti, che non si possano concludere trattati internazionali che configurano un'immigrazione non contingentata. Il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha deciso, mediante ordinanza, di accordare ai cittadini croati contingenti separati nell'ambito dell'ammissione di cittadini di Stati terzi al mercato del lavoro svizzero. Si tratta dei contingenti che sarebbero stati accordati a partire dalla data della firma del Protocollo fino alla sua entrata in vigore. I contingenti constano di 50 permessi di dimora annuale (permessi B) e 450 permessi per dimoranti temporanei (permessi L).

Abbattimento degli ostacoli tecnici al commercio

Per la commercializzazione dei prodotti svizzeri nell'area UE non è richiesta un'ulteriore omologazione se le due Parti riconoscono reciprocamente la valutazione della conformità per il settore determinante. Le imprese svizzere possono richiedere una valutazione della conformità presso un organismo svizzero competente. Se il prodotto soddisfa le prescrizioni vigenti, per esempio in materia di sicurezza, può essere commercializzato anche nell'UE. Lo stesso vale per la commercializzazione in Svizzera dei prodotti omologati nell'UE.

Ciò è reso possibile dall'Accordo sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio (MRA, «Mutual Reco-

2012

Clausola di salvaguardia per l'UE-8

Il 18 aprile 2012, giudicando eccessivo il tasso di immigrazione, il Consiglio federale invoca la clausola di salvaguardia nei confronti degli otto Stati dell'Europa dell'Est che hanno aderito all'UE nel 2004. I permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di questi Stati vengono nuovamente contingentati per un anno. Trascorso questo periodo, il Consiglio federale decide di prorogare il provvedimento di un ulteriore anno. Il 30 aprile 2014 decade la possibilità di un'ulteriore proroga da parte della Svizzera nei confronti dell'UE-8.

2013

Accordo sulla concorrenza

Il 17 maggio 2013 Svizzera e UE sottoscrivono un accordo di cooperazione volto a rendere più efficiente l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza anche nelle fattispecie transfrontaliere.

2013

Clausola di salvaguardia per l'UE-17

Il 24 aprile 2013 il Consiglio federale decide di invocare, dal 1° giugno, la clausola di salvaguardia anche per l'UE-17 (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia). L'ALC prevede la possibilità di contingentare i permessi di soggiorno al massimo fino al 31 maggio 2014.

2013

Estensione della libera circolazione delle persone alla Croazia

A fine agosto 2013 il Consiglio federale presenta, con il Protocollo III, l'esito dei negoziati sull'estensione graduale dell'ALC alla Croazia. In seguito all'accettazione dell'iniziativa «contro l'immigrazione di massa», il Consiglio federale non può sottoscrivere il Protocollo III come previsto e ha adottato un'ordinanza. Valgono a partire dal 1° luglio 2014 contingenti separati per i cittadini croati nel quadro dell'ammissione sul mercato svizzero del lavoro di cittadini di Stati terzi.

gnition Agreement»), che è parte degli Accordi bilaterali I e si applica alla maggior parte dei prodotti industriali. Venendo meno la doppia valutazione della conformità, le imprese svizzere godono delle stesse condizioni di accesso al mercato europeo previste per i loro concorrenti dei Paesi dell'UE. L'Accordo MRA consente di abbassare i costi e di ridurre i tempi richiesti per la commercializzazione dei prodotti nell'area europea.

Prodotti medici provenienti dalla Svizzera

© KEYSTONE/Martin Ruetschi

L'Accordo, che copre 20 settori di prodotti (tra cui dispositivi medici, macchine, biocidi e prodotti da costruzione), può essere ulteriormente sviluppato.



Appalti pubblici

In base all'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (AAP), gli enti pubblici devono indire una gara di appalto per gli incarichi che superano un certo importo. Le imprese svizzere possono dunque partecipare, alle stesse condizioni, alle gare di appalto negli Stati che hanno sottoscritto l'AAP, tra cui anche l'UE. Lo stesso vale per le imprese degli Stati contraenti dell'AAP, che sono ammesse alle gare di appalto pubbliche in Svizzera.

L'Accordo sugli appalti pubblici sottoscritto con l'UE nel quadro degli Accordi bilaterali I estende il campo di applicazione dell'AAP, consentendo alle imprese svizzere e dei 28 Stati membri dell'UE di partecipare anche agli appalti pubblici indetti dai distretti e dai Comuni nonché dai committenti pubblici nei settori del trasporto ferroviario e dell'approvvigionamento energetico. In virtù dell'Accordo, le aziende di entrambe le Parti contraenti possono inoltre partecipare alle gare di appalto di committenti privati che godono di diritti esclusivi in settori specifici (acqua, energia elettrica, trasporti locali, aeroporti, navigazione fluviale e lacustre). L'Accordo apre dunque un mercato miliardario alle imprese svizzere e accresce la concorrenza nel mercato svizzero degli appalti pubblici, consentendo anche, non da ultimo, di risparmiare denaro dei contribuenti.

2013

Navigazione satellitare

Il 13 dicembre 2013 il Consiglio federale approva l'Accordo di cooperazione con l'UE per la partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS). L'obiettivo dei due programmi è porre fine alla dipendenza di fatto dell'Europa dal sistema GPS statunitense e assicurare l'accesso ai dati sia in tempi di pace sia durante le crisi. L'accordo è applicato in modo provvisorio a partire dal 1° gennaio 2014.

2013

Mandato negoziale per le questioni istituzionali

Il 18 dicembre 2013 il Consiglio federale approva il mandato negoziale sulle questioni istituzionali con l'UE concernenti l'applicazione e l'interpretazione uniformi delle disposizioni negli accordi bilaterali, gli sviluppi giuridici, il monitoraggio degli accordi e la risoluzione delle controversie.

2014

Avvio dei negoziati sulla fiscalità del risparmio

Il 17 gennaio 2014 Svizzera e UE avviano trattative ufficiali in vista della revisione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. L'obiettivo della revisione è eliminare le scappatoie fiscali affinché l'Accordo non venga eluso tramite società interposte o determinati strumenti finanziari.

2014

Accolta l'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa»

Il 9 febbraio 2014 il popolo (50,3 per cento di voti favorevoli) e la maggioranza dei Cantoni accolgono l'iniziativa popolare. Le nuove disposizioni costituzionali impongono il controllo dell'immigrazione attraverso il contingentamento dei permessi rilasciati ai lavoratori stranieri. Il Consiglio federale ha tre anni di tempo per adeguare e rinegoziare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE.

Ricerca

Dal 2004 la Svizzera ha partecipato, in veste di Paese associato e dunque di partner con pari diritti e doveri, ai programmi di ricerca e dell'EURATOM patrocinati dall'UE. Per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca articolati su più anni, la Svizzera e l'UE hanno negoziato un accordo bilaterale la cui base è costituita dall'Accordo sulla ricerca del 1999 concluso nel quadro degli Accordi bilaterali I.

In qualità di Paese associato, la Svizzera ha inoltre acquisito il diritto di rappresentanza nei comitati direttivi dei singoli programmi e in vari comitati di gestione. In questo modo ha potuto rafforzare il ruolo degli istituti di ricerca nazionali in seno alle reti europee, garantendo

do loro un accesso diretto alle informazioni nonché il diritto di partecipare ai programmi quadro dell'UE in corso nonché all'elaborazione di quelli futuri.

Poiché la Svizzera è un polo scientifico, la partecipazione paritetica delle scuole universitarie, delle aziende o di singoli cittadini svizzeri ai programmi quadro dell'UE è stata non solo proficua per il settore scientifico, tecnologico e innovativo, ma anche di grande interesse per l'economia privata. Le esperienze effettuate finora mostrano che il denaro investito nella ricerca rifluisce per oltre il 100 per cento in Svizzera, sotto forma di fondi per progetti di ricerca nazionali. L'adesione ai programmi di ricerca gestiti da Bruxelles rientra tra le priorità della politica svizzera in ambito scientifico.

Dal 1° gennaio 2014 sono aperti i bandi di concorso nel quadro dell'ottavo programma quadro di ricerca pluriennale dell'UE «Orizzonte 2020», dotato di un budget complessivo pari a 80 miliardi di Euro. I programmi sono finanziati attraverso il budget ordinario degli Stati membri dell'UE e mediante contributi proporzionali al prodotto interno lordo (PIL) versati da dodici Stati associati.

Dopo l'accettazione da parte del popolo dell'iniziativa «contro l'immigrazione di massa», la Svizzera e l'UE si sono accordati per un'associazione parziale della Svizzera fino al 2016.

Scienziati al
Politecnico federale
di Losanna (PFL)
© KEYSTONE/Laurent Gillieron



2014

Credito quadro per la Croazia

Il 28 maggio 2014 il Consiglio federale trasmette al Parlamento il messaggio concernente il contributo all'allargamento di 45 milioni di franchi in favore della Croazia proposto a marzo 2013. L'obiettivo è garantire alla Croazia lo stesso trattamento riservato agli altri Stati divenuti membri dell'UE dal 2004. Come per i precedenti allargamenti dell'UE, la decisione definitiva in merito al credito quadro spetta tuttavia al Parlamento.

2014

Scadenza della clausola di salvaguardia per l'UE-8 e l'UE-17

Le restrizioni d'accesso al mercato del lavoro introdotte con la clausola di salvaguardia scadono il 30 aprile 2014 per l'UE-8 e il 31 maggio 2014 per l'UE-17, senza possibilità di una nuova proroga.

2014

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA)

In data 10 giugno 2014 Svizzera e UE sottoscrivono un Accordo sulla partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA). L'UESA fornisce assistenza agli Stati associati a Dublino nei quali il sistema di asilo è messo sotto forte pressione.

2014

Schema di attuazione per l'immigrazione

Il Consiglio federale ha adottato il 20 giugno 2014 lo schema di attuazione per l'iniziativa «contro l'immigrazione di massa». Vi stabilisce come vuole stabilire tetti massimi e contingenti con i quali la migrazione in Svizzera verrà regolata a partire da febbraio 2017.

Trasporti terrestri

L'Accordo bilaterale sui trasporti terrestri liberalizza l'accesso al mercato dei trasporti stradali e ferroviari per il trasporto di persone e merci tra la Svizzera e l'UE e, al contempo, costituisce la base contrattuale che consente di introdurre e aumentare gradualmente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Introdotta nel 2001, questa tassa, i cui proventi contribuiscono a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie in Svizzera, è un importante strumento per promuovere il trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia. Firmando l'Accordo sui trasporti terrestri, l'UE ha avallato questa politica di trasferimento. Come contropartita, la Svizzera ha accettato di aumentare progressivamente il limite di peso degli autocarri da 28 a 40 tonnellate (dal 2005).

L'obiettivo dell'Accordo sui trasporti terrestri è creare condizioni di accesso al mercato e di concorrenza equivalenti per le imprese di trasporto stradale e ferroviario svizzere e dell'UE. In quest'ottica sono stati ampiamente armonizzati i requisiti di ammissione alla professione e le prescrizioni sociali per i conducenti di mezzi pesanti nonché gli standard tecnici e i limiti di peso degli autocarri. Nel settore dei trasporti stradali, l'Accordo in esame liberalizza l'intero mercato (trasporto viaggiatori e merci) in Svizzera e nei 28 Stati membri.

In virtù dell'Accordo, le imprese svizzere possono effettuare trasporti merci da uno Stato UE a un altro («gran cabotaggio»), ma non all'interno di uno stesso Paese («cabotaggio nazionale»), per esempio trasportare merci da Parigi a Nizza o da Berna a Zurigo. Le imprese ferroviarie godono quindi, nel settore del trasporto merci, di un miglior accesso reciproco alle reti ferroviarie, a beneficio in particolare delle imprese di trasporto che eseguono trasporti internazionali combinati (autocarri o container caricati sui treni).

Trasporti aerei

Nel trasporto aereo, le compagnie svizzere sono parificate alle aziende concorrenti dell'UE grazie all'Accordo sul trasporto aereo, in base al quale possono operare sulle tratte prescelte con la frequenza di volo desiderata e servendosi di velivoli di qualsiasi grandezza. Ciò consente un migliore impiego della flotta aerea e una riduzione dei costi. Grazie all'Accordo, le compagnie aeree possono strutturare liberamente le tariffe e gli utenti fruiscono di migliori prezzi nonché di una scelta più ampia di collegamenti aerei.

L'Accordo sul trasporto aereo costituisce inoltre la base per la partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), responsabile tra l'altro dell'omologazione degli aeromobili e della vigilanza sui requisiti tecnici. La Svizzera collabora anche alla creazione del «Cielo unico europeo» (SES, Single European Sky), il cui obiettivo è migliorare la sorveglianza dello spazio aereo basandosi sul traffico effettivo e non più sui confini nazionali. La Svizzera, insieme a Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, partecipa alla configurazione di uno spazio aereo cogestito nell'Europa centrale (FABEC).

2014

Dichiarazione sulla fiscalità delle imprese

Il 1° luglio 2014, la Svizzera e l'UE hanno siglato una dichiarazione congiunta sulla fiscalità delle imprese, che pone fine a una controversia che pesava da quasi un decennio sulla relazioni tra le due parti.

Accordi bilaterali II

A metà del 2002 Svizzera e UE ripresero i negoziati in altri dieci ambiti di interesse economico afferenti per esempio all'industria alimentare, al turismo e al settore finanziario, rafforzando la collaborazione anche in politiche settoriali di grande rilevanza, come la sicurezza interna, l'asilo e l'ambiente. La Svizzera insistette per una conclusione in blocco dei trattati, cooperando inoltre con l'UE nell'ambito della tassazione transfrontaliera dei redditi da risparmio ed estendendo la cooperazione nella lotta contro la frode alla fiscalità indiretta. Il progetto di un accordo globale in materia di prestazione di servizi, previsto in una dichiarazione congiunta degli Accordi bilaterali I, fu interrotto di comune accordo nel marzo del 2003, poiché presentava troppi punti in sospeso e non lasciava intravedere una rapida conclusione del trattato.

Nell'autunno del 2004 la Svizzera e l'UE firmarono gli Accordi bilaterali II che, contrariamente agli Accordi bilaterali I, non sono vincolati giuridicamente tra di loro e possono dunque entrare in vigore in base a modalità proprie a ciascun Accordo, indipendentemente gli uni dagli altri. Contro gli accordi di associazione a Schengen/Dublino, in cui sono disciplinati i controlli delle persone alle frontiere e la collaborazione in materia di asilo, fu lanciato un referendum, nel quale il popolo si espresse a favore degli accordi nel giugno del 2005 col 54,6% dei voti. Tutti gli Accordi bilaterali II, dunque Schengen/Dublino, tassazione dei redditi da risparmio, prodotti agricoli trasformati, ambiente, statistica, promozione cinematografica (MEDIA) e pensioni, sono oggi formalmente in vigore tranne l'Accordo sulla lotta contro la frode, che ad eccezione di Irlanda e Croazia è stato posto in vigore anticipatamente con gli altri Stati membri dell'UE. Nel settore dell'educazione, dopo la sottoscrizione di una dichiarazione di intenti è stato firmato nel febbraio 2010 l'Accordo concernente la partecipazione della Svizzera ai programmi europei di educazione, formazione professionale e di gioventù.


Schengen

Nel 2004 la Svizzera e l'UE hanno concluso, nel quadro degli Accordi bilaterali II, l'Accordo di associazione a Schengen, teso ad agevolare la circolazione transfrontaliera. Allo Spazio Schengen hanno aderito la maggior parte degli Stati membri dell'UE (ad eccezione di Regno Unito, Irlanda, Cipro, Romania, Bulgaria e Croazia; stato: aprile 2014) e gli Stati AELS (Svizzera, Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein in qualità di Stati associati). Tra gli Stati contraenti sono stati aboliti i controlli sistematici delle persone alle frontiere, mentre sono stati rafforzati i controlli alle frontiere con Stati terzi. I visti rilasciati dalla Svizzera ai cittadini di Stati terzi valgono nell'intera area di Schengen e viceversa. Il traffico merci con la Svizzera deve invece essere dichiarato e sdoganato.

Per agevolare la circolazione senza tuttavia rinunciare alla sicurezza, la Svizzera collabora strettamente con l'UE nella lotta contro la criminalità, partecipando tra l'altro al Sistema d'informazione di Schengen (SIS), uno schedario elettronico di ricerca valido per tutta l'Europa la cui versione ampliata, il SIS II, è in funzione dall'aprile del 2013. Premendo un semplice tasto, le autorità svizzere possono così accedere rapidamente agli elenchi delle persone segnalate, ricercate, disperse o colpite da un divieto d'entrata in tutta Europa nonché a tutti gli oggetti rubati (p. es. automobili e passaporti). Il Corpo delle guardie di confine effettua controlli a campione nell'entroterra frontaliero e all'interno del Paese. Parallelamente è stata rafforzata anche la cooperazione in ambito giudiziario, in particolare in materia di estradizione ed esecuzione delle sentenze penali.

Le agevolazioni in materia di visti favoriscono il turismo, consentendo per esempio ai gruppi organizzati di turisti provenienti dall'Asia, dall'India o da oltreoceano in viaggio attraverso l'Europa di visitare anche la Svizzera con un unico visto senza costi aggiuntivi. Inoltre, semplificano ai cittadini di Paesi terzi residenti in Svizzera il rientro in patria per soggiorni di vacanza, esentandoli dall'obbligo del visto per transitare negli Stati dell'UE.

Lo Spazio Schengen



Nell'ambito dello sviluppo dell'acquis di Schengen la Svizzera, in veste di Paese associato, ha il diritto di partecipazione, ma non di voto. Può tuttavia decidere se recepire i nuovi atti normativi deliberati nel quadro di Schengen: la competenza decisionale spetta al Consiglio federale o al Parlamento, in base alla rilevanza degli atti, o è demandata al popolo svizzero (via referendaria), come nel caso dell'introduzione del passaporto biometrico, accolta in votazione popolare nel 2009. Se decide di non recepire un atto normativo, la Svizzera deve mediare una soluzione con l'UE entro 90 giorni. In caso di mancata intesa, dopo tre mesi l'Accordo di Schengen cessa di avere effetto, rendendo automaticamente nullo anche l'Accordo di Dublino, ad esso vincolato.

Dublino

All'Accordo di Schengen è giuridicamente vincolato l'Accordo di Dublino, che disciplina le competenze esecutive in materia di procedure di asilo. Esso attribuisce a un unico Stato (primo Paese di ingresso nello Spazio Dublino) la responsabilità di esaminare la domanda di asilo, in modo da evitare che i richiedenti presentino domande di asilo doppie o multiple. Se una domanda di asilo è respinta in via definitiva in Svizzera o in uno Stato Dublino, il richiedente non può avviare una seconda domanda né in Svizzera né in un altro Stato Dublino. La Svizzera ha aderito all'Accordo di Dublino nel 2004, nel quadro degli Accordi bilaterali II, in qualità di Paese associato.

I cosiddetti criteri di Dublino stabiliscono qual è lo Stato competente per trattare una domanda di asilo: Stato nel quale vivono dei familiari, Stato che ha rilasciato al richiedente un permesso di soggiorno o un visto, Stato nel quale il richiedente è entrato clandestinamente. Se in base a questi criteri non è possibile determinare lo Stato competente, la responsabilità spetta al Paese nel quale viene presentata la prima domanda di asilo (Paese di primo ingresso nello Spazio Dublino). In caso di esito negativo, se il richiedente presenta una seconda domanda di asilo in un altro Stato, quest'ultimo può, senza dover riesaminare la domanda, rinviare la persona nel Paese di primo ingresso nello Spazio Dublino.

Tutti gli Stati Dublino hanno accesso alla banca dati Eurodac, che raccoglie le impronte digitali dei richiedenti l'asilo in tutta Europa e consente di verificare se una persona ha già presentato una domanda di asilo in uno Stato Dublino e, in caso affermativo, di rinviarla verso detto Stato.

La Svizzera ha diritto di partecipare allo sviluppo dell'acquis di Dublino e di decidere autonomamente se recepire i nuovi atti normativi. In caso di non recepimento, Svizzera e UE hanno 90 giorni di tempo per cercare una soluzione nel quadro del comitato misto. Se le due Parti non trovano un'intesa, trascorsi altri tre mesi l'Accordo di associazione a Dublino cessa di essere valido.

Fiscalità del risparmio

La Svizzera sostiene le iniziative internazionali in favore di una tassazione adeguata dei redditi da capitale transfrontalieri. I redditi da interessi dei contribuenti di uno Stato dell'UE devono essere adeguatamente tassati anche se percepiti in un Paese terzo come la Svizzera. In quest'ottica, nel 2004 la Svizzera ha concluso con l'UE un Accordo sulla fiscalità del risparmio nel quadro degli Accordi bilaterali II.

Gli agenti pagatori svizzeri, tra cui le banche, prelevano una ritenuta d'imposta anonima del 35 per cento sui redditi da risparmio percepiti in Svizzera dalle persone fisiche con domicilio fiscale in uno Stato dell'UE. In alternativa, su esplicita indicazione del beneficiario degli interessi, la ritenuta d'imposta può essere sostituita dalla notifica del pagamento degli interessi all'autorità fiscale del Paese di domicilio.

Il 75 per cento dei proventi della ritenuta d'imposta è versato al Paese nel quale il cliente ha il domicilio fiscale, mentre il restante 25 per cento rimane in Svizzera (il 90% finisce nelle casse federali e il 10% è destinato ai Cantoni). Per l'esercizio 2013 i proventi lordi della ritenuta d'imposta hanno raggiunto 510,1 milioni di franchi, di cui oltre 382,6 milioni sono stati versati a Stati dell'UE. Nel 2013 sono state presentate circa 98 000 domande di notifica spontanea al Paese di domicilio dei beneficiari.

Nel maggio 2013 il Consiglio dei ministri delle finanze e dell'economia dell'UE (ECOFIN) ha incaricato la Commissione europea di avviare negoziati sulla revisione del vigente Accordo sulla fiscalità del risparmio con la Svizzera. L'accordo dovrebbe essere adattato alla revisione della direttiva dell'UE sulla fiscalità del risparmio per poter colmare le lacune esistenti. Gli sviluppi a livello internazionale, in particolare quelli legati con gli standard EAI, devono ugualmente essere presi in considerazione.

La Svizzera si era detta pronta a dialogare su un'eventuale revisione dell'Accordo già nel 2009. Il 18 dicembre 2013, sentite le commissioni parlamentari competenti e i Cantoni, il Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale per la revisione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. I negoziati sono stati avviati a metà gennaio del 2014. In questo quadro sarà fondamentale tenere conto degli sviluppi internazionali in merito a uno standard globale per lo scambio automatico delle informazioni.

Lotta contro la frode

Svizzera e UE cooperano nell'ambito della lotta contro il contrabbando e altre forme di reati attinenti alla fiscalità indiretta (dazi doganali, imposta sul valore aggiunto, imposta sul consumo) nonché nell'ambito delle sovvenzioni e degli appalti pubblici. Questa materia è disciplinata nell'Accordo del 2004 sulla lotta contro la frode, concluso nel quadro degli Accordi bilaterali II e applicato a titolo provvisorio dalla Svizzera e dagli altri Stati membri dell'UE che lo hanno ratificato (mancano all'appello l'Irlanda e la Croazia, che ha aderito all'UE nel 2013).

L'Accordo configura l'assistenza amministrativa e giudiziaria: nella lotta contro la frode, la Svizzera mette a disposizione delle autorità dell'UE gli stessi strumenti giuridici applicati nelle procedure nazionali, dunque anche misure coercitive (p. es. perquisizioni domiciliari, sequestri, audizioni di testimoni, esami di conti bancari). Tutte queste misure richiedono un ordine di perquisizione emesso da un giudice e sono applicabili soltanto se il presunto reato alla base della domanda di assistenza è punibile sia in Svizzera sia nell'UE (punibilità reciproca) e se l'entità del reato stesso supera i 25 000 Euro.

L'assistenza giudiziaria è concessa anche per reati di riciclaggio commessi nell'UE, segnatamente nel caso di valori patrimoniali che provengono da gravi frodi fiscali o da contrabbando professionale. La definizione svizzera di riciclaggio di denaro rimane invariata e non sorgono nuovi obblighi di notifica.

Prodotti agricoli trasformati

Nel settore alimentare, l'Accordo relativo ai prodotti agricoli trasformati (Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972), riveduto nell'ambito degli Accordi bilaterali II, disciplina la compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli trasformati come cioccolato, biscotti, prodotti di pasticceria e paste alimentari. Dall'entrata in vigore, nel 2005, del Protocollo n. 2 riveduto, l'UE ha abolito i dazi doganali all'importazione e le sovvenzioni all'esportazione per questa categoria di prodotti. Dal canto suo, la Svizzera ha ridotto i propri dazi doganali e le sovvenzioni all'esportazione in misura equivalente alla differenza di prezzo delle materie prime Svizzera-UE. I dazi sui prodotti trasformati industriali sono stati interamente aboliti.

Il comparto alimentare, basato sui prodotti agricoli di base nazionali, è così diventato più competitivo e sono aumentate le opportunità di smercio del settore agricolo quale fornitore di materie prime.

Settore audiovisivo (MEDIA)

Gli operatori cinematografici svizzeri possono fruire, alla stregua dei colleghi dell'area UE, della promozione cinematografica europea, il cui obiettivo è sostenere lo sviluppo, la distribuzione e la commercializzazione di film europei come anche la formazione e il perfezionamento dei cineasti, nonché facilitare la presentazione di opere europee nell'ambito dei festival cinematografici. La partecipazione della Svizzera ai programmi europei di promozione nel settore audiovisivo è formalizzata nell'Accordo MEDIA del 2004 concluso nel quadro degli Accordi bilaterali II.

La partecipazione della Svizzera ai programmi settimanali dell'UE deve essere rinnovata di volta in volta con un nuovo accordo bilaterale, come previsto per tutti gli accordi di partecipazione. Per il periodo 2007-2013 il budget complessivo di «Media 2007» ammontava a 755 milioni di Euro e la Svizzera vi ha partecipato per 59 milioni di franchi. I professionisti svizzeri del settore ricevono dall'UE contributi annui pari a circa 5 milioni di franchi.

Un film europeo su due che giunge in sala è sviluppato o distribuito grazie al sostegno dell'UE. Con la partecipazione ai programmi MEDIA migliorano le opportunità, per le produzioni svizzere, di essere presentate anche all'estero, e per i film europei, di essere ospiti nelle sale svizzere.

Dall'inizio del 2014 il programma MEDIA è integrato nel programma di promozione culturale dell'UE «Europa creativa». L'Accordo MEDIA per il periodo 2007-2013 è terminato a fine dicembre 2013 e deve essere rinnovato per gli anni 2014-2020. In seguito all'approvazione dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa» l'UE ha sospeso le discussioni. Il 7 marzo 2014 il Consiglio federale ha approvato una soluzione transitoria per compensare i cinque milioni di franchi che verranno dunque meno nel settore della promozione cinematografica (sostegno MEDIA). Lo scopo di questa soluzione è garantire il proseguimento dei progetti in corso e favorire un'eventuale riammissione al programma MEDIA. Le discussioni corrispondenti sono attualmente in corso con l'UE.

Cultura

Come il programma MEDIA, anche il programma Cultura fa parte da gennaio 2014 del nuovo programma quadro «Europa creativa» Mira a promuovere la diversità culturale e linguistica e a consolidare la competitività degli ambienti culturali e creativi. Permette altresì alle persone attive in questo campo di diffondere le loro opere oltre i confini nazionali, soprattutto mediante un sostegno alla traduzione, ma anche di sviluppare una rete di contatti grazie alla partecipazione a piattaforme di promozione a livello europeo. Il programma è dotato di un budget di 453 milioni di euro per il periodo 2014-2020.

La Svizzera mira a una partecipazione al programma Cultura. Le persone e le organizzazioni attive in campo culturale in Svizzera approfitterebbero così delle stesse condizioni e misure di promozione che quelle degli stati membri dell'UE. Potrebbero inoltre richiedere sostegno finanziario direttamente alla Commissione europea. La Svizzera verserebbe un contributo finanziario al programma.

Ambiente

La Svizzera è membro dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). L'AEA, con sede a Copenhagen, raccoglie e analizza dati sull'ambiente e sul clima secondo criteri comuni e vincolanti. All'AEA hanno aderito, oltre agli Stati dell'UE, anche Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Turchia. Le modalità di partecipazione della Svizzera sono disciplinate nell'Accordo in materia ambientale del 2004 concluso nell'ambito degli Accordi bilaterali II.

In veste di membro dell'AEA, la Svizzera ha accesso a tutti i dati della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), che raccoglie i dati degli Stati membri dell'AEA sui cambiamenti climatici, l'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, lo smaltimento dei rifiuti e la biodiversità. I dati della Svizzera sono integrati nelle pubblicazioni EUROSTAT, l'ufficio statistico dell'UE.

Università svizzere, aziende private e organizzazioni possono partecipare ai programmi di ricerca dell'AEA e richiedere finanziamenti.



Allarme smog a Londra nell'aprile 2014

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Statistica

L'Accordo sulla cooperazione nel settore statistico, concluso nel 2004 nell'ambito degli Accordi bilaterali II, consente alla Svizzera di accedere al materiale statistico di tutta l'Europa e di pubblicare i propri dati nelle statistiche dell'UE, con un importante ritorno di visibilità. Con l'Accordo è stato armonizzato il metodo di rilevazione statistica tra la Svizzera e l'UE, migliorando la comparabilità dei dati: traguardo importante per la Svizzera, soprattutto a livello di politica dei trasporti e di concorrenza internazionale come piazza economica. Ciò consente un raffronto europeo tra i dati sull'occupazione, sulla disoccupazione e sulla povertà (grado, struttura e sviluppo).

I singoli Stati sono responsabili della rilevazione dei dati e devono verificare e analizzare il materiale statistico prima di trasmetterlo a EUROSTAT, l'ufficio statistico dell'UE con sede a Lussemburgo. EUROSTAT collabora con Stati non membri dell'UE (oltre alla Svizzera, anche il Liechtenstein, l'Islanda e la Norvegia) e con diversi Stati mediterranei e Stati partner.

La Svizzera versa a EUROSTAT circa sei milioni di franchi all'anno, potendo così partecipare al programma di formazione per statistici dell'UE. Le università svizzere e l'Ufficio federale di statistica (UST) possono inoltre aderire ai programmi di ricerca dell'UE in ambito statistico.

Pensioni

I funzionari in pensione dell'UE che risiedono in Svizzera non sono soggetti alla doppia imposizione: l'UE preleva un'imposta alla fonte sulla rendita di vecchiaia e la Svizzera rinuncia a tassare le rendite pensionistiche. È quanto prevede l'Accordo sulle pensioni del 2004 concluso nel quadro degli Accordi bilaterali II, grazie al quale si è risolta una situazione discriminatoria di doppia imposizione a danno dei funzionari in pensione dei diversi organi e agenzie dell'UE residenti in Svizzera.

Altri accordi bilaterali

Educazione, formazione professionale e gioventù

Dopo la partecipazione ufficiale a due programmi dell'UE in materia di educazione agli inizi degli anni 1990, a partire dal 1995, in seguito al rifiuto di aderire allo SEE (1992), la Svizzera non poté più aderire ai nuovi programmi dell'UE e dovette limitarsi a partecipare a singoli progetti. Grazie all'Accordo sull'educazione firmato con l'UE nel 2010, dal 2011 alla fine del 2013 la Svizzera ha potuto aderire a pieno titolo ai programmi europei in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. L'Accordo consentiva ai cittadini svizzeri di accedere con pari diritti a tutti i progetti di mobilità e cooperazione nell'ambito di tali programmi. Le modalità concrete di partecipazione della Svizzera ai programmi settennali dell'UE vengono di volta in volta rinegoziate.

I giovani svizzeri potevano svolgere un semestre di studio o un tirocinio professionale o seguire attività extrascolastiche nei Paesi dell'UE e lo stesso valeva per i giovani dell'area UE in Svizzera. Nel 2013 hanno fruito di questa possibilità circa 7 000 giovani svizzeri. La scuola dell'obbligo, le università e gli istituti di formazione professionale e formazione continua potevano proporre progetti e assumere funzioni di coordinamento e la Svizzera poteva influenzare l'orientamento strategico dei programmi in seno agli organi responsabili.

Il programma «Erasmus+» per il periodo 2014–2020 indica le seguenti priorità:

- mobilità per l'apprendimento: soggiorni di studio, esperienze lavorative e didattiche nelle aziende, attività di volontariato o scambi di gruppo per i giovani, corsi di formazione continua e insegnamento presso istituzioni partner per il personale docente;
- partenariati strategici: promozione di partenariati strategici tra istituzioni formative, autorità locali e regionali, parti sociali od organizzazioni giovanili, scambi di classi, seminari per studenti, progetti di cooperazione nel settore extrascolastico, trasferimento dell'innovazione per gli istituti di formazione;
- sostegno alle riforme politiche: corsi di formazione continua e percorsi di studio, allestimento di reti e progetti pilota destinati principalmente agli organi decisionali di ogni livello al fine di migliorare la qualità dei dati e la trasparenza dei sistemi educativi e di formazione professionale.

La partecipazione ai programmi formativi dell'UE rientra tra le priorità della strategia internazionale della Svizzera nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione. Nel dicembre 2013 il Parlamento svizzero, su incarico del Consiglio federale, ha stanziato 305,5 milioni di franchi per il programma «Erasmus+». In seguito all'accettazione dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa», l'Accordo tra la Svizzera e l'UE non è però ancora stato formalizzato. Il Consiglio federale ha approvato il 16 aprile 2014 una soluzione transitoria per il 2014. Il 19 settembre questa soluzione è stata prolungata due anni. La soluzione dà la priorità alla mobilità e parte dal principio che la Svizzera deve mirare ad un'ulteriore associazione al programma «Erasmus+».

Studenti in scambio
© KEYSTONE/PHOTOALTO/
Alix Minde



Europol

Svizzera e UE collaborano strettamente nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo internazionale. La cooperazione in questo settore è retta da un accordo concluso nel 2004, nel quadro degli Accordi bilaterali II, con EUROPOL, l'autorità di perseguimento penale dell'UE. L'accordo di cooperazione agevola la collaborazione transnazionale tra forze di polizia, in particolare lo scambio sicuro e celere di informazioni, sostegno e consulenza nel quadro di procedure concrete di indagine e lo svolgimento di analisi. La Svizzera partecipa inoltre a incontri tra esperti e cicli formativi.

Presso la sede di EUROPOL all'Aia, la Svizzera dispone di un ufficio di collegamento con due addetti di polizia al fine di garantire, come più di altri 30 Paesi, la cooperazione in quest'ambito.



L'edificio
dell'Europol all'Aia
©Europol

Eurojust

Nel 2008 la Svizzera e l'UE hanno istituzionalizzato la cooperazione giudiziaria nella lotta contro le forme gravi di criminalità internazionale, sottoscrivendo un accordo che definisce l'ambito di collaborazione nonché l'entità e le modalità di scambio delle informazioni. EUROJUST è l'equivalente di EUROPOL in materia giudiziaria. Il suo compito principale consiste nell'assicurare il coordinamento per garantire condizioni ottimali di cooperazione tra le autorità nazionali di giustizia penale. Come per EUROPOL, la Svizzera ha intenzione di distaccare un funzionario di collegamento anche presso EUROJUST al fine di rafforzare la cooperazione.

Cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa (AED)

In applicazione dell'Accordo di cooperazione non giuridicamente vincolante sottoscritto il 16 marzo 2012, la Svizzera e l'Agenzia europea per la difesa (EDA) si scambiano regolarmente informazioni per identificare tempestivamente e concretizzare eventuali opportunità di cooperazione in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo, dell'acquisto e della manutenzione di armamenti. La Svizzera può decidere in autonomia quali informazioni scambiare con l'EDA e a quali programmi e progetti concreti partecipare.

Collaborazione tra autorità garanti della concorrenza

La Svizzera e l'UE auspicano una collaborazione più stretta per combattere contro le restrizioni transfrontaliere della concorrenza derivanti da comportamenti aziendali che ostacolano il libero scambio. Nel maggio 2013 le due Parti hanno sottoscritto in questo settore un accordo di cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza. L'accordo è stato approvato dal Consiglio nazionale a settembre ed è ora al vaglio del Consiglio degli Stati.

L'accordo consente alle autorità garanti della concorrenza di scambiarsi informazioni riservate per garantire l'applicazione reciproca di disposizioni di legge in materia di cartelli, senza dover preventivamente informare le aziende interessate. Potenziando la collaborazione si mira inoltre a evitare doppijoni e a garantire maggiore coerenza nelle decisioni aventi come oggetto la medesima fattispecie. Le informazioni del Commissario europeo per la concorrenza sono utili anche per la Commissione della concorrenza svizzera (COMCO), che spera in questo modo di rafforzare la propria efficacia.

Navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS)

La Svizzera continua a partecipare in modo sistematico alla costruzione e alla gestione dei sistemi di navigazione satellitare dell'UE Galileo ed EGNOS. Questa partecipazione mira a porre fine alla dipendenza dal sistema americano GPS e assicurerà la disponibilità dei dati anche in tempo di crisi. Nel dicembre 2013 la Svizzera e l'UE hanno firmato un accordo di cooperazione settoriale.

L'Accordo garantisce alla Svizzera l'accesso a tutti i segnali e l'ammissione in seno ai relativi organismi. È nell'interesse del polo tecnologico ed economico e mette in una posizione ottimale le industrie svizzere per l'aggiudicazione di appalti pubblici. In cambio, la Svizzera partecipa ai costi annuali mediamente con 27 milioni di EURO (circa 37 mio. di CHF). L'Accordo di cooperazione configura un rapporto di collaborazione a tempo indeterminato, ma può essere revocato in qualsiasi momento da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA)

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) è un'agenzia dell'UE con sede a Malta. L'UESA promuove la cooperazione dei Paesi Schengen in materia di asilo e fornisce sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a pressioni particolari. L'UESA organizza inoltre la formazione di specialisti in materia di asilo e coordina lo scambio d'informazioni sui Paesi d'origine dei richiedenti d'asilo.

Con la partecipazione all'UESA, la Svizzera può accedere alle analisi dei rischi e alle informazioni sulle pratiche in materia di asilo degli altri Stati europei. La Svizzera può inoltre partecipare alle consultazioni strategiche del consiglio d'amministrazione dell'agenzia. Il 10 giugno 2014, la Svizzera e l'UE hanno firmato l'accordo sulla partecipazione della Svizzera all'UESA.



Satellite Galileo

©KEYSTONE/EPA PHOTO/AFP/STR



Politica europea della Svizzera – prospettive

Gli accordi bilaterali disciplinano i rapporti tra la Svizzera e l'UE in svariati ambiti. Grazie all'approccio bilaterale la Svizzera può condurre una politica di apertura e di cooperazione con i suoi vicini europei. Finora, il Popolo svizzero ha avallato e suffragato la via bilaterale in occasione di varie votazioni.

Il 9 febbraio 2014, con l'adozione dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa», il Popolo svizzero e la maggioranza dei Cantoni si sono espressi per una nuova gestione della migrazione, mettendo così in discussione l'attuale politica della Confederazione in materia di immigrazione e le relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea. La regolazione dell'immigrazione attraverso tetti massimi e contingenti annuali non è

infatti compatibile con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE.

Dopo la votazione, il Consiglio federale ha ribadito la volontà di mantenere e di sviluppare le strette e importanti relazioni che la Svizzera intrattiene con l'UE e i suoi Stati membri. In tale contesto, continua a perseguire la sua strategia di portare avanti e armonizzare nella loro totalità le trattative, attuali e future, su vari dossier di politica europea per ottenere il migliore risultato possibile per la Svizzera.

Per gli ultimi sviluppi si rimanda al sito Internet della Direzione degli affari europei (DEA): www.eda.admin.ch/europa

Questioni istituzionali

La Svizzera e l'UE hanno disciplinato le reciproche relazioni attraverso circa 120 accordi bilaterali. L'UE subordina però la conclusione di nuovi accordi di accesso al mercato alla soluzione delle questioni istituzionali, che comprendono quattro punti:

- l'adattamento degli accordi agli sviluppi del diritto dell'UE,
- la sorveglianza degli accordi,
- l'interpretazione degli accordi,
- la composizione delle controversie.

L'obiettivo è che nello spazio giuridico comune creato dai trattati bilaterali vengano regolate quanto più possibile unitarie che siano applicabili e interpretabili in modo altrettanto omogeneo. I negoziati in questo settore sono stati avviati nel maggio 2014.

Via bilaterale – ultimi scrutini

1992	No (50,3%)	allo Spazio economico europeo (SEE)
1997	No (74,1%)	all'iniziativa «Negoziati d'adesione alla CE: decida il popolo!»
2000	Si (67,2%)	agli Accordi bilaterali I
2001	No (76,8%)	all'iniziativa «Si all'Europa!»
2005	Si (54,6%)	a Schengen/Dublino
2005	Si (56,0%)	all'estensione della libera circolazione delle persone
2006	Si (53,4%)	alla legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est
2009	Si (59,6%)	al rinnovo e all'estensione della libera circolazione delle persone
2014	Si (50,3%)	all'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa»

Elettricità

Dal 2007 sono in corso negoziati tra la Svizzera e l'UE per la conclusione di un accordo bilaterale nel settore elettrico. L'obiettivo per entrambe le parti è armonizzare i rispettivi mercati e, di conseguenza, facilitare il trasporto transfrontaliero dell'elettricità nonché aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento. La Svizzera potrebbe in tal modo consolidare la sua posizione quale crocevia europeo nel commercio dell'elettricità, che svolge grazie alla sua ubicazione cen-

trale, alle reti transfrontaliere ben sviluppate e al suo parco flessibile di centrali elettriche. Grazie all'utilizzo flessibile delle centrali ad accumulazione con pompaggio, la Svizzera potrebbe contribuire all'approvvigionamento elettrico in Europa in qualità di «batteria elettrica» dell'arco alpino. Il libero e reciproco accesso ai mercati rafforzerebbe inoltre la posizione dei produttori svizzeri d'energia sul mercato europeo dell'elettricità.



Le linee ad alta tensione garantiscono la sicurezza dell'approvvigionamento in Europa.

©KEYSTONE/APA/Johann Groder

Promovimento della pace

La Svizzera partecipa all'estero a numerose missioni civili e militari di mantenimento della pace, mettendo a disposizione esperti. In tale contesto è importante la cooperazione con l'Unione europea nell'ambito della sua politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). La Svizzera partecipa attualmente all'operazione militare di mantenimento della pace EUFOR – Althea in Bosnia e Erzegovina, alla missione civile in materia di giustizia e polizia in Kosovo (EULEX Kosovo), nonché, con esperti civili, alla missione militare di formazione in Mali (EUTM Mali) e alla missione civile di assistenza dell'UE per il ripristino della protezione delle frontiere libiche (EUBAM Libia).

Per ogni intervento, la Svizzera e l'UE concludono un accordo di partecipazione separato. Per ridurre l'onere amministrativo derivante dalla negoziazione di simili accordi e garantire una maggiore rapidità degli interventi della Svizzera nell'ambito delle missioni, l'UE ha proposto alla Svizzera un accordo quadro in materia di politica di sicurezza e di difesa comune che disciplini contrattualmente le modalità generali della cooperazione. Anche con un accordo quadro, la Svizzera potrà decidere autonomamente se, quando, dove e in che misura partecipare a una missione di tipo PSDC.

Agricoltura, sicurezza alimentare e dei prodotti e sanità pubblica

Nei settori dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e dei prodotti nonché nella sanità pubblica, la Svizzera e l'UE auspicano una migliore interazione e una più stretta collaborazione. I negoziati in questi ambiti sono stati avviati nel novembre 2008.

Nel settore dell'**agricoltura**, la Svizzera persegue essenzialmente l'obiettivo di un migliore accesso al mercato europeo dell'agricoltura e dei generi alimentari. Una maggiore interazione con il mercato agricolo dell'UE porterebbe vantaggi al comparto agroalimentare svizzero, ne aumenterebbe la competitività e garantirebbe a lungo termine posti di lavoro in Svizzera. Nel settore dell'agricoltura non sono attualmente in corso trattative bilaterali con l'UE. I passi successivi dipenderanno tra l'altro da decisioni di politica nazionale e dagli ulteriori sviluppi in materia di politica agricola e commerciale.

Basandosi sulla revisione della legge sulle derrate alimentari, la Svizzera mira ad ampliare la cooperazione con l'UE nel settore della **sicurezza alimentare**. L'ormai consolidata base contrattuale nel settore veterinario potrebbe ad esempio essere estesa all'intera catena alimentare. Oltre all'abolizione degli ostacoli al commercio, ciò consentirebbe la totale integrazione

della Svizzera nello spazio europeo della sicurezza alimentare. La piena adesione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) faciliterebbe lo scambio di informazioni, migliorando così il livello di sicurezza e di salute dei consumatori.

A tutela dei consumatori e a garanzia della **sicurezza dei prodotti**, un obiettivo della Svizzera è l'adesione al sistema europeo di allarme rapido per i prodotti non alimentari (Rapid Alert System for Non Food Consumer Products, RAPEX). In tal modo, la Svizzera e gli Stati membri dell'UE e del SEE beneficerebbero di un migliore accesso alle informazioni in materia di prodotti pericolosi relative agli altri spazi economici aderenti al sistema.

Nel settore della **sanità pubblica**, tra la Svizzera e l'UE sussiste l'interesse comune ad approfondire la cooperazione, finora disciplinata soltanto caso per caso. Una più stretta collaborazione internazionale ai fini della difesa da una diffusione globale di malattie trasmissibili è importante per tutelare la salute dei cittadini. Un coinvolgimento ufficiale della Svizzera nel nuovo dispositivo a livello di UE in caso di gravi minacce sanitarie transfrontaliere completerebbe in maniera ideale gli strumenti già esistenti nel Paese.

Commercio dei diritti di emissione

Dal 2011 la Svizzera e l'UE conducono trattative allo scopo di collegare i rispettivi sistemi di scambio di quote (o diritti) di emissioni di CO₂ (ETS). Nel quadro del commercio dei diritti di emissione, le imprese interessate sono tenute a cedere un diritto di emissio-

ne per ogni tonnellata di CO₂ emessa. I diritti sono liberamente negoziabili sia nell'UE che in Svizzera all'interno del sistema. Nel contesto della lotta contro i cambiamenti climatici, l'obiettivo è la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nelle imprese in cui ciò è realizzabile a costi più bassi.



Il reciproco riconoscimento dei diritti di emissione di gas a effetto serra permetterebbe di collegare gli attuali mercati dei diritti di emissione della Svizzera e dell'UE. Alle imprese svizzere interessate sarebbero garantite pari condizioni nella compravendita di diritti di emissione, circostanza che permetterebbe di ridurre eventuali distorsioni della concorrenza. Inoltre si presuppone che in molti Paesi dell'UE i costi di riduzione del CO₂ siano inferiori rispetto alla Svizzera e che pertanto l'acquisto di diritti di emissione possa essere tendenzialmente più conveniente per le imprese svizzere.

Un diritto di emissione per
ogni tonnellata di CO₂ emessa

© KEYSTONE/CHROMORANGE/Ina Barthels

Fiscalità

La controversia in materia di tassazione delle imprese grava dal 2005 sulle relazioni tra la Svizzera e l'UE. Il 4 luglio 2012 il Consiglio federale ha pertanto licenziato un mandato per un dialogo con l'UE sull'imposizione delle imprese. Il 1° luglio 2014, nell'ambito di tale dialogo, i capi delle delegazioni della Svizzera e dell'UE hanno parafato un'intesa comune. Quest'ultima non comporta alcun obbligo internazionale e si limita a elencare principi e intenzioni reciproche. Con essa, il Consiglio federale ribadisce la sua intenzione di proporre, nel quadro della Riforma III dell'imposizione delle imprese, l'abrogazione di determinati regimi fiscali, in particolare di quelli che prevedono il tratta-

mento differenziato tra redditi nazionali ed esteri (cosiddetto «ring fencing»). Ritiene inoltre che le nuove misure fiscali debbano essere orientate agli standard internazionali. In quest'ottica, la Svizzera continuerà a partecipare attivamente ai lavori riguardanti lo sviluppo di standard internazionali per l'imposizione delle imprese in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Da parte loro, con l'intesa siglata gli Stati membri dell'UE confermano la loro intenzione di revocare le contromisure eventualmente adottate non appena la Svizzera avrà soppresso i regimi in questione.

Impressum

Editore:

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Direzione degli affari europei DAE

3003 Berna

www.eda.admin.ch/europa

Impaginazione:

Comunicazione visuale DFAE, Berna

Immagini:

KEYSTONE/Peter Schneider

Mappe:

Dati raccolti dal DFAE, mappe stabilite dai Geoservizi sulla base dei dati GADM delle zone amministrative mondiali.

Le frontiere nazionali non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del DFAE.

Ordinazioni:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Distribuzione Pubblicazioni federali

www.pubblicazionifederali.admin.ch

Numero d'ordinazione: 201.335.I

Contatto:

Informazione DAE

Tel.: +41 (0)58 462 22 22

E-mail: europa@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese. Altri esemplari possono essere scaricati presso www.eda.admin.ch/europa/publikationen.

Berna, 2014